

Art. 1

Apportare le seguenti modificazioni:

dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

“4-bis. Le anticipazioni di bilancio concesse ai sensi del comma 3 dell’articolo 35 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 negli esercizi pregressi al 2012, al fine di garantire il pagamento delle prestazioni erogate dall’Inpdap, si intendono effettuate a titolo definitivo e pertanto eliminate dalla contabilità istituita ai sensi del comma 6 dello stesso articolo 35 della citata legge n. 448 del 1998.”.

b) dopo il comma 123 aggiungere il seguente:

«123-bis. All’articolo 3 della legge 28 giugno 2012, n. 92 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) ai commi 4 e 14 le parole “, entro il 31 ottobre,” sono abrogate;

b) al comma 11, sostituire la lettera a) con la seguente: “a) assicurare ai lavoratori una tutela integrativa rispetto a prestazioni connesse alla perdita del posto di lavoro o a trattamenti di integrazione salariale previsti dalla normativa vigente”;

c) dopo il comma 19 aggiungere i seguenti:

“19-bis. Qualora gli accordi di cui al comma 4 avvengano in relazione a settori, tipologie di datori di lavoro e classi dimensionali già coperte dal fondo di cui al comma 19, dalla data di decorrenza del nuovo fondo i datori di lavoro del relativo settore non sono più soggetti alla disciplina del fondo residuale, ferma restando la gestione a stralcio delle prestazioni già deliberate. I contributi eventualmente già versati o dovuti in base al decreto istitutivo del fondo residuale, restano acquisiti al fondo residuale. Il Comitato amministratore, sulla base delle stime effettuate dalla tecnostruttura dell’Inps, può proporre il mantenimento, in capo ai datori di lavoro del relativo settore, dell’obbligo di corrispondere la quota di contribuzione necessaria al finanziamento delle prestazioni già deliberate, determinata ai sensi dei commi 29 e 30 del presente articolo”.

19-ter. Qualora alla data del 1° gennaio 2014 risultino in corso procedure finalizzate alla costituzione di fondi di solidarietà bilaterali di cui al comma 4, l’obbligo di contribuzione al fondo di solidarietà residuale di cui al comma 19 è sospeso, con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, fino al completamento delle medesime procedure e comunque non oltre il 31 marzo 2014 e con riferimento al relativo periodo non sono riconosciute le relative prestazioni previste. In caso di mancata costituzione del fondo di solidarietà bilaterale entro il 31 marzo 2014, l’obbligo è comunque ripristinato anche in relazione alle mensilità di sospensione”.

d) al comma 20, sostituire le parole “per una durata non superiore” con le seguenti: “per una durata non inferiore”;

e) dopo il comma 20 aggiungere il seguente:

1.5000 /

“20-bis. Allo scopo di assicurare l'immediata operatività del fondo di cui al comma 19 e ferme restando eventuali determinazioni assunte ai sensi dei commi 29 e 30 del presente articolo, in fase di prima applicazione, dal 1° gennaio 2014, l'aliquota di finanziamento del fondo è fissata allo 0,5%, ferma restando la possibilità di fissare eventuali addizionali contributive a carico dei datori di lavoro connesse all'utilizzo degli istituti previsti”».

Relazione tecnica

Comma 4-bis

Trattasi di disposizione che non ha effetto sui saldi di finanza pubblica in quanto trattasi di intervento meramente tecnico-contabile che di fatto neutralizza la pregressa passività patrimoniale ex-INPDAP (circa 25,2 mld di euro¹, di cui circa 21,7 mld di euro per debito verso lo Stato relativo alle somme di anticipazioni di bilancio di cui alla legge n. 448/1998, articolo 35) confluita in INPS con la soppressione dell'ex-INPDAP e alimentata dalle anticipazioni effettuate a INPDAP nel periodo fino al 2011.

L'intervento si connota come un completamento di quanto effettuato con la legge di stabilità 2012 (legge n. 183/2011) nei rapporti tra bilancio dello Stato ed ex-gestioni INPDAP. Infatti, con l'articolo 2 della legge n. 183 del 2011 (legge di stabilità 2012) a decorrere dal 1° gennaio 2012, è stata complessivamente ridefinita la materia dei trasferimenti alle gestioni ex-INPDAP, istituendo contestualmente la relativa gestione GIAS (Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali) poi confluita nella gestione GIAS dell'INPS a seguito della soppressione dell'ex-INPDAP in base a quanto previsto dal decreto-legge n. 201/2011, convertito con legge n. 214/2011. Conseguentemente, a decorrere dal 2012:

- a) è stato ripristinato l'apporto dello Stato alla gestione CTPS (gestione dei trattamenti pensionistici dei dipendenti statali). Pertanto, a decorrere dal 2012, viene assicurato il sostanziale equilibrio dei flussi annuali delle entrate e delle spese istituzionali della gestione dei trattamenti pensionistici dei dipendenti statali;
- b) è stata istituita la GIAS relativa alle gestioni ex-INPDAP, attribuendo quota parte delle pensioni a carico della GIAS.

In ogni caso, circa l'analisi degli equilibri gestionali degli enti previdenziali, e in particolare dell'INPS, non può non rilevarsi che tale analisi non assume carattere sostanziale per quanto attiene sia gli equilibri di finanza pubblica sia la sostenibilità macroeconomica del sistema di protezione sociale atteso che tali disavanzi sono comunque riequilibrati attraverso trasferimenti statali e, quindi, la fiscalità generale. Infatti, **la sostenibilità macroeconomica di un sistema di protezione sociale finanziato a ripartizione è legata agli aspetti normativo-istituzionali che afferiscono alla disciplina del riconoscimento delle prestazioni e non alle modalità di finanziamento delle stesse (tramite contributi previdenziali e/o tramite fiscalità generale)**. Per quanto concerne l'Italia, la sostenibilità macroeconomica del sistema pensionistico è tra le migliori dei paesi europei. Infatti, l'Italia

¹ Debiti verso Stato al 31/12/2011 per anno di anticipazione (ex-INPDAP): 2011: 8.456 mln di euro; 2010: 6.221 mln di euro; 2009: 5.627 mln di euro; anni precedenti: 1.394 mln di euro. Anticipazioni tesoreria: 3.500 mln di euro.

1.5000 %

presenta una variazione della spesa in rapporto al PIL in netta controtendenza rispetto a quella prevista per la maggior parte dei paesi europei, nonostante la dinamica demografica meno favorevole².

Infine, con riferimento alla specifica situazione del disavanzo INPS, si fa presente che lo stesso non si è generato per effetto dell'incorporazione dell'ex-INPDAP, in quanto già da tempo l'ente ha iniziato a registrare disavanzi gestionali per effetto della profonda crisi economica e, in particolare, per la significativa contrazione della dinamica delle entrate contributive. Tale disavanzo è stato contenuto solo per effetto degli elevati avanzi della gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26 della legge n. 335/1995 (gestione cocopro), che la stessa legge n. 335/95 ha incorporato in ambito INPS.

Comma 123-bis

Le disposizioni sono finalizzate a precisare il quadro normativo dei fondi di solidarietà bilaterali, introdotto dall'articolo 3 della legge 28 giugno 2012, n. 92. In particolare si prevede il venir meno dei termini entro i quali si sarebbe dovuto procedere alla stipula dell'accordo quadro, che costituisce il momento iniziale del procedimento di costituzione dei fondi di solidarietà, sia in relazione ai fondi di cui al comma 4 (fondi di solidarietà presso l'Inps), sia in relazione a quelli di cui al comma 14 (fondi bilaterali puri).

Si chiarisce, inoltre, in ordine ad una delle possibili finalità eventuali dei fondi di solidarietà – quella integrativa, di cui alla lettera a) del comma 11 – che le integrazioni possano riguardare non solo l'ASpl, bensì tutte le prestazioni già previste per il caso di perdita del posto di lavoro ovvero le integrazioni salariali previste dalla normativa vigente.

Analogamente si regola il meccanismo con cui accordi successivi possano consentire la creazione di ulteriori fondi di cui al comma 4, prevedendo che in tale caso i contributi eventualmente già versati o dovuti in base al decreto istitutivo del fondo residuale, restano acquisiti al fondo residuale.

Viene infine previsto che nel caso in cui alla data del 1° gennaio 2014 siano in corso procedure finalizzate alla costituzione di fondi di solidarietà bilaterali, resta sospeso il relativo obbligo di contribuzione al fondo di solidarietà residuale fino al completamento di tali procedure e in ogni caso non oltre il 31 marzo 2014.

Sono infine precisate disposizioni in materia di fondo residuale garantendo in ogni caso il rispetto dell'equilibrio di bilancio.

Dalle disposizioni non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Milano
M

IL GOVERNO
EU

14 DIC. 2013

[Signature]

² Economic Policy Committee-European Commission (2012), *The 2012 Ageing Report: Economic and Budgetary Projections for the EU-27 Member States, 2010-2060*. In tale ambito, si evidenzia come a fronte di un valore della spesa pensionistica in rapporto al PIL che cresce in media, per l'insieme dei paesi dell'UE, di più di 1,5 punti percentuali nel periodo 2010-2060, nel caso dell'Italia il rapporto scende di 0,9 punti percentuali segnalando, sotto questo aspetto, un rischio assai contenuto in termini di impatto dell'invecchiamento demografico sulla sostenibilità delle finanze pubbliche.

1.5000 ✓

Art. 1

Dopo il comma 5 aggiungere i seguenti:

«5-bis. Su proposta del Ministro per la coesione territoriale, entro il 1° marzo 2014 il CIPE, con propria delibera, effettua la ripartizione programmatica tra le Amministrazioni interessate dell'80 per cento della dotazione aggiuntiva del Fondo per lo sviluppo e la coesione definita al comma 1. Le Amministrazioni destinatarie delle risorse definiscono, con una o più proposte, le azioni e gli interventi da realizzare la relativa tempistica per l'avvio della realizzazione, identificando i relativi fabbisogni finanziari annuali e indicando, per gli interventi infrastrutturali, gli eventuali costi da sostenere per la progettazione. Il Ministro per la coesione territoriale, avvalendosi del Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica, istruisce le proposte con le Amministrazioni proponenti, definendo altresì gli strumenti di cooperazione istituzionale eventualmente necessari per la loro realizzazione. I programmi degli interventi e delle azioni positivamente istruiti sono sottoposti al CIPE per l'approvazione, ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, e per la conseguente assegnazione in via definitiva. Con la medesima delibera il CIPE individua, su proposta delle Amministrazioni, anche i termini entro i quali l'intervento deve essere avviato prevedendo, ove possibile in relazione alla natura dell'intervento, in caso di mancato avvio la revoca dei finanziamenti assegnati. Sulla base dell'assegnazione definitiva ciascuna Amministrazione può avviare le attività necessarie all'attuazione degli interventi e delle azioni finanziate, fermo restando la necessità del trasferimento delle risorse ai pertinenti capitoli di bilancio nel limite delle disponibilità annuali. Sulla base delle indicazioni pervenute dalle Amministrazioni, entro il 15 settembre di ciascun anno il Ministro per la coesione territoriale comunica al Ministro dell'economia e delle finanze i fabbisogni annuali per la realizzazione del complesso degli interventi e delle azioni finanziate nell'ambito del Fondo per lo sviluppo e la coesione, ai fini della loro rimodulazione annuale nell'ambito del disegno di legge di stabilità, compatibilmente con gli equilibri di finanza pubblica. Il Ministro per la coesione territoriale, sulla base delle indicazioni pervenute dalle Amministrazioni, presenta al CIPE entro il 10 settembre di ciascun anno, una relazione sullo stato della programmazione 2014-2020 del Fondo per lo sviluppo e la coesione, contenente lo stato di attuazione degli interventi in corso, quelli da avviare e l'individuazione degli interventi revocati, nonché i fabbisogni annuali per il triennio successivo e per gli anni seguenti, che vengono comunicati dallo stesso Ministro entro il successivo 15 settembre al Ministro dell'economia e delle finanze ai fini della rimodulazione degli stanziamenti annuali nell'ambito del disegno di legge di stabilità, compatibilmente con gli equilibri di finanza pubblica. Il Ministro dell'economia e delle finanze adotta i provvedimenti di variazione di bilancio in favore delle Amministrazioni assegnatarie delle risorse di cui al comma 1 su richiesta del Ministro per la coesione territoriale.

5-ter. Una quota del cinque per cento delle risorse del Fondo può essere destinata, nell'ambito della programmazione, ad interventi di emergenza con finalità di sviluppo.

5-quater. Qualora a seguito di interventi legislativi di riduzione del Fondo sia necessaria la revoca delle assegnazioni finanziarie e conseguente riprogrammazione degli interventi da

parte del CIPE, con la medesima delibera si provvede ad evidenziare l'impatto, anche in termini economici, di tale riprogrammazione sui singoli interventi.
5-quinquies. Nella relazione di cui all'articolo 10 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, vengono indicate le revoche delle assegnazioni ai sensi dei commi 5 bis e 5 quater unitamente alla valutazione dei relativi impatti.».

Relazione tecnica

Il comma 5-bis definisce le modalità per la programmazione delle risorse del Fondo sviluppo e coesione per il periodo 2014-2020, ed in particolare che le Amministrazioni possano avviare le attività, fermo restando la necessità del trasferimento delle risorse ai pertinenti capitoli di bilancio nel limite delle disponibilità annuali.

Le disposizioni, aventi natura procedurale, non determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Viene previsto inoltre, al comma 5-ter, che nell'ambito della programmazione del FSC, una quota del 5% delle relative risorse possa essere destinata ad interventi emergenziali con finalità di sviluppo. La previsione non determina effetti finanziari negativi.

IL GOVERNO
EU

Veronesi

14 DIC. 2013

[Signature]

Sostituire il comma 20 con il seguente:

20. I commi 513 e 514 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono abrogati. I commi 1093 e 1094 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, riacquistano efficacia dalla data di entrata in vigore della presente legge. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotta di 32,8 milioni di euro per l'anno 2015 e di 33,7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016.

Relazione

Il comma 513 dell'articolo 1 della legge n. 228 del 2012 (legge di stabilità 2013) prevede l'abrogazione della norma che concede alle società di persone e di capitali che svolgono esclusivamente attività agricola, la facoltà di optare per la determinazione del reddito su base catastale, anziché in base al bilancio ("I commi 1093 e 1094 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 196, sono abrogati e le opzioni esercitate ai sensi dei medesimi commi perdono efficacia con effetto dal periodo di imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2014."...). La disposizione, introdotta dalla legge finanziaria per il 2007 (art. 1, c. 1093, L. 296 del 2006), è stata adottata con la finalità di rendere neutra, sul piano fiscale, la scelta della forma giuridica di esercizio dell'impresa, in modo da dotare il settore agricolo di imprese strutturate di tipo societario per affrontare le sfide dello sviluppo e della internazionalizzazione.

La legge delega n. 38 del 2003, di orientamento e modernizzazione del settore agricolo, invitava il legislatore a favorire e sviluppare l'esercizio in forma societaria dell'impresa agricola, in un settore caratterizzato, ancora oggi, dalla preponderante presenza di imprese individuali (circa l'85 per cento), in molti casi su base familiare. La delega ha trovato piena attuazione con il decreto legislativo n. 99 del 2004 che ha disciplinato la figura dell'imprenditore agricolo professionale, comprendendo le forme societarie. È evidente come la misura prevista dal comma 513 dell'articolo 1 della legge n. 228 del 2012 si ponga in netto contrasto con gli obiettivi sopraindicati, agendo in negativo sulla leva fiscale, che si è dimostrata, invece, lo strumento più idoneo per incentivare la costituzione di società in agricoltura, come documentato anche da Unioncamere. La misura risulta, inoltre, in controtendenza rispetto alle politiche governative che cercano di utilizzare lo strumento fiscale per promuovere la nascita di nuove imprese (si veda, ad esempio, il decreto-legge n. 179 del 2012, convertito dalla legge n. 221 del 2012, per le Start up innovative).

La cancellazione di un regime fiscale per le imprese già costituite, che hanno esercitato l'opzione prima dell'anno 2013, ancorché prorogata per gli anni 2013 e 2014, crea evidenti difficoltà in quanto le imprese hanno costruito i loro piani di investimento sulla base di *business plan* di medio e lungo periodo (15-20 anni), come nel caso della produzione, in ambito agricolo, di energie rinnovabili, e ora si trovano costrette a riformulare con banche e istituti finanziari le loro forme di finanziamento, con evidenti aggravii di costi e possibili casi di default.

Inoltre, secondo l'Agenzia delle entrate, la facoltà di opzione, prevista dal comma 1093 dell'articolo 1 della legge n. 296 del 2006, non può trovare applicazione per gli anni 2013 e 2014 per le società che non l'hanno esercitata precedentemente al 31 dicembre 2012, in quanto, detta facoltà, si intende abrogata a decorrere dal periodo di imposta in corso al 1° gennaio 2013 (circolare Agenzia delle Entrate n. 12/E del 3 maggio 2013): è evidente la disparità di trattamento con chi aveva già esercitato l'opzione.

La quantificazione dell'onere è tratta dalla relazione tecnica allegata alla legge di stabilità per l'anno 2013 (legge n. 228 del 2012). Per la copertura si provvede con riduzione del FISPE.

L'attività della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ha avuto esito

Autore
[Signature]

1.5002

✱

N POSITIVO

E I NEGATIVO

IL CAUSO
SU 2M

[Signature]

Art. 1

Al comma 31, lettera c), ultimo periodo, dopo le parole: "di concerto", aggiungere le seguenti: "con il Ministro con delega alle politiche giovanili e".

Relazione tecnica

La modifica alla lettera c) del comma 31 è volta a prevedere il concerto del Ministro con delega alle politiche giovanili sul decreto attuativo del Fondo di garanzia per la prima casa. **La modifica non comporta effetti per la finanza pubblica.**

*Direzione del Ministro
Franceschini*

u

*IL GOVERNO
Mauri*

14

14 DIC. 2013

14

Mauri

Dopo il comma 60, inserire i seguenti:

60-bis. Per fronteggiare le straordinarie esigenze connesse alla realizzazione dell'Expò Milano 2015, anche attraverso la tempestiva acquisizione e realizzazione delle infrastrutture delle Forze di polizia e l'implementazione dei servizi, è autorizzata la spesa di 38 milioni per l'anno 2014, di cui 34 milioni in conto capitale, e 88 milioni per l'anno 2015. Per le medesime finalità in favore del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco è autorizzata la spesa di 9 milioni per l'anno 2014, di cui 6 milioni in conto capitale, e di 12 milioni per l'anno 2015.

60-ter. Al fine di incrementare l'efficienza dell'impiego delle risorse tenendo conto della specificità e delle peculiari esigenze dei Corpi di polizia, per l'anno 2014 l'ammontare complessivo delle risorse disponibili per il trattamento economico accessorio del personale appartenente ai predetti Corpi sono incrementate, oltre a quelle previste dagli ordinari stanziamenti di bilancio per l'anno 2014, di euro 100 milioni. In relazione alle somme di cui alla presente disposizione non trova applicazione quanto previsto dall'articolo 9, comma 2bis, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni.

60-quater. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotta di 107 milioni di euro per l'anno 2014 e di 100 milioni di euro per l'anno 2015."

Conseguentemente,

- alla tabella B, voce Ministero dell'Interno, apportare le seguenti variazioni:
 2014: -10.000
 2015: -
 2016 -

- al comma 25, sostituire le parole: "50 milioni di euro per l'anno 2014" con le seguenti: "20 milioni di euro per l'anno 2014".

RELAZIONE TECNICA

La proposta emendativa, di cui al comma 60-bis è volta ad incrementare, per gli anni 2014 e 2015, gli stanziamenti per il Dipartimento della pubblica sicurezza, al fine di realizzare le opere infrastrutturali ed assicurare l'implementazione dei servizi connessi al grande evento Expo Milano 2015. In particolare, la disposizione autorizza la spesa di 38 milioni per l'anno 2014, di cui 34 milioni in conto capitale, e 88 milioni per l'anno 2015, in favore delle Forze di polizia e l'implementazione dei servizi, per fronteggiare le straordinarie esigenze connesse alla realizzazione dell'Expò.

Inoltre, per le medesime finalità, si autorizza la spesa di 9 milioni per l'anno 2014, di cui 6 milioni in conto capitale, e di 12 milioni per l'anno 2015, in favore del Corpo nazionale dei

1.5004.1

Vigili del fuoco. Dette risorse sono destinate, per la parte corrente, per gli oneri relativi al lavoro straordinario per garantire un aumento del dispositivo di soccorso ordinario e specialistico e per la gestione dei mezzi di soccorso, del materiale e delle attrezzature tecniche nonché per gli oneri logistici e per la gestione della rete di telecomunicazione e per i sistemi informatici. Per quanto riguarda il conto capitale, le risorse sono destinate all'acquisto, da effettuarsi nell'anno 2014, di mezzi operativi nonché ad attrezzature NBCR per decontaminazione e laboratori, sistemi di telecomunicazione ed apparati hardware.

Il comma 60-ter è diretto ad incrementare le risorse complessivamente disponibili per il trattamento economico accessorio del personale appartenente ai Corpi di polizia sia ad ordinamento civile che militare. Oltre alle risorse disponibili sugli ordinari stanziamenti di bilancio per l'anno 2014, è stato previsto un ulteriore incremento di risorse di 100 milioni di euro per l'anno 2014. Per tali somme, complessivamente considerate, non trova applicazione quanto previsto dall'articolo 9, comma 2bis, del dl 78/2010, convertito in legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni.

Il comma 60-quater prevede, ai fini della parziale copertura degli oneri recati dai commi 60-bis e 60-ter, la riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, quanto a 107 milioni di euro per l'anno 2014 e 100 milioni di euro per l'anno 2015,

Ai fini della restante copertura dei suddetti commi, le risorse sono reperite:

- quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2014, mediante utilizzo dell'accantonamento relativo ai Ministeri dell'interno della tabella B;
- quanto a 30 milioni di euro per l'anno 2014, con riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 25 dell'articolo 1 del disegno di legge in esame, destinata ad interventi del Ministero dell'interno per la prosecuzione della rete nazionale standard Te.T.Ra., necessaria per le comunicazioni sicure delle Forze di polizia;

IL GOVERNO
SU INVIARE

14 DIC 2013

Autore
N

1.5004 /

Art. 1

Dopo il comma 70, aggiungere il seguente:

«70- bis. Al fine di garantire un adeguato livello di erogazione di servizi sanitari nella regione Sardegna, interessata dai gravi eventi alluvionali del mese di novembre 2013, a decorrere dal 1° gennaio 2014 gli obiettivi finanziari previsti dalla disposizione di cui all'articolo 15, comma 14, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. possono essere conseguiti su altre aree della spesa sanitaria.».

Relazione tecnica

La disposizione è diretta a consentire alla Regione Sardegna la possibilità di rimodulare le misure di contenimento della spesa sanitaria introdotte dall'articolo 15, comma 14 del decreto legge 95/2012, garantendo comunque, a seguito di appositi interventi su altre aree della spesa sanitaria, il rispetto degli obiettivi di risparmio previsti dal medesimo comma 14 dell'articolo 15. In tali termini, la proposta emendativa non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

IL SOVRANO
SU QUINCE

14 DIC. 2013

Autry
H

[Signature]

1.5005

Art. 1

Apportare le seguenti modificazioni:

- a) dopo il comma 95 inserire i seguenti:

95-bis. Al trasferimento previsto dal comma 6 dell'articolo 6 del decreto-legge 30 novembre 2013, n. 133, si applica l'articolo 4 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 8 giugno 2011, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale 13 giugno 2011, n. 135, qualunque sia la categoria di provenienza; ai maggiori valori iscritti in bilancio per effetto del comma 6, primo periodo, dello stesso articolo 6 del citato decreto-legge n. 133 del 2013 si applica una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive e di eventuali addizionali, con l'aliquota di cui al comma 91, da versarsi nei modi e nei termini previsti dal comma 93.

95-ter. All'articolo 2 del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, dopo il comma 22 è inserito il seguente: "22-bis. Fermo restando le previsioni del comma 22 concernenti la deducibilità delle remunerazioni e l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, i maggiori o minori valori che derivano dalla attuazione di specifiche previsioni contrattuali degli strumenti finanziari di cui al medesimo comma 22 non concorrono alla formazione del reddito imponibile degli emittenti ai fini dell'imposta sul reddito delle società e del valore della produzione netta. La presente disposizione si applica con riferimento agli strumenti finanziari emessi dalla data di entrata in vigore della presente legge.»;

- b) al comma 97 le parole "*in caso di opzione*" sono sostituite con le seguenti "*sui valori oggetto delle opzioni*";
- c) dopo il comma 119-ter inserire il seguente: " 119-quater. Le maggiori entrate derivanti dai commi 97, 119-bis e 119-ter, pari complessivamente a 237,5 milioni per l'anno 2014, di ~~191,7~~ 191,7 milioni per l'anno 2015 e di 201 milioni per l'anno 2016 e ~~105,1~~ 105,1 milioni a decorrere dall'anno 2017, affluiscono al fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307."

Relazione tecnica

Lettera a)

Il comma 95-bis stabilisce che ai trasferimenti di quote effettuati ai sensi dell'articolo 6, comma 6 del decreto legge 30 novembre 2013, n. 133 si applica il regime di cui all'articolo 4 del DM 8 giugno 2011 qualunque sia la categoria di provenienza delle stesse quote. Ai maggior valori derivanti dall'applicazione di tale previsione può essere applicata l'imposta sostitutiva di cui al comma 91 del presente provvedimento

Al riguardo, data la natura di coordinamento normativo della disposizione in esame e coerentemente al fatto che prudenzialmente non sono stati ascritti effetti in sede di relazione tecnica

al decreto legge n.133/2013, si stima che dall'applicazione di questa disposizione non derivino sostanziali effetti in termini di gettito.

Il comma 95-ter stabilisce che i maggiori o minori valori, che derivano dalla attuazione di specifiche previsioni contrattuali degli strumenti finanziari rilevanti in materia di adeguatezza patrimoniale ai sensi della normativa comunitaria e delle discipline prudenziali nazionali, non concorrono alla formazione del reddito imponibile delle società emittenti ai fini Ires ed Irap. Resta ferma, per le stesse società emittenti, la deducibilità ai fini delle imposte dirette delle remunerazioni dei suddetti strumenti finanziari.

Alla disposizione in esame non si ascrivono effetti, in considerazione sia del fatto che non si dispone di elementi puntuali relativi alle fattispecie in esame (in ogni caso di trascurabile entità) sia del fatto che le eventuali variazioni di valore degli strumenti finanziari in parola sono determinate dal verificarsi dei cosiddetti "eventi attivatori" i quali, a loro volta, sono legati alle non prevedibili dinamiche dei mercati finanziari.

Lettera b)

La proposta di modifica, riformulando il comma 97, chiarisce la disposizione avente ad oggetto il divieto di duplicazione fra il regime per il riallineamento di cui al comma 96 e le ulteriori opzioni previste dagli articoli 172, comma 10-bis, 173, comma 15-bis, e 176, comma 2-ter del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e dall'articolo 15, commi 10, 11 e 12, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, consentendo, in particolare, l'attivazione di tali regimi esclusivamente su importi non riconosciuti per effetto di altri riallineamenti.

Questa modifica, pertanto, è suscettibile di produrre maggiori adesioni alla normativa in oggetto, rispetto a quanto stimato in sede di relazione tecnica originaria, in quanto costituisce un ampliamento oggettivo.

Sulla base dei dati e della metodologia utilizzata in sede di relazione tecnica originaria, si ipotizza il seguente, nuovo andamento di gettito di competenza e di cassa, in milioni di euro, sia come gettito lordo da imposta sostitutiva che come perdite da credito di imposta DTA, IRES ed IRAP, nonché la differenza rispetto la RT originaria:

Competenza emendamento	<i>2012/2013</i>	<i>2014</i>	<i>2015</i>	<i>2016</i>
Imposta sostitutiva	750,0	350,0	350,0	230,0
Credito di imposta DTA	-451,2	-210,5	-210,5	-138,4
Minore IRES				-83,8
Minore IRAP				-16,8
Totale	298,8	139,5	139,5	-8,9

Milioni di euro

CASSA emendamento	<i>2014</i>	<i>2015</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>
Imposta sostitutiva	750,0	350,0	350,0	230,0
Credito di imposta DTA	-451,2	-210,5	-210,5	-138,4
Minore IRES				-146,6
Minore IRAP				-31,1
Totale	298,8	139,5	139,5	-86,0

Milioni di euro

DIFFERENZA vs RT originaria	99,6	99,7	99,7	3,8
------------------------------------	-------------	-------------	-------------	------------

Lettera c)

Il fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, viene incrementato di 237,5 milioni per l'anno 2014, di 191,7 milioni per l'anno 2015 e di 201,0 milioni per l'anno 2016 e 105,1 milioni a decorrere dall'anno 2017. Detti importi corrispondono alla somma delle maggiori entrate derivanti dalla lettera b) e di quelle di cui ai commi 119-bis e 119-ter introdotti con l'emendamento 1.1643 (nuova formulazione), di cui si fornisce di seguito dimostrazione degli effetti.

Tale emendamento introduce, per i soggetti operanti nel settore della raccolta di pubblicità on-line e dei servizi ad essa ausiliari, una specifica disposizione relativa alla modalità di determinazione del reddito di impresa riferibile ad operazioni intercorse con società non residenti nel territorio dello Stato, che rientrano nel campo di applicazione dell'art. 110, comma 7, del TUIR.

Inoltre la disposizione pone l'obbligo, in capo a chi acquista servizi di pubblicità on-line e servizi ad essa ausiliari, di regolare finanziariamente le transazioni commerciali esclusivamente mediante bonifico bancario o postale.

Nel triennio 2009-2011 il mercato della pubblicità on line ha evidenziato un andamento del fatturato in aumento registrando una crescita media nel biennio 2010-2011 di circa il 38 per cento (fonte rapporto AGCOM).

Mercato della pubblicità on line (fatturato e andamento) – (rapporto Agcom)				
2009	2010		2011	
Ricavi (mln. euro)	Ricavi (mln. Euro)	Variazione rispetto anno prec.	Ricavi (mln. Euro)	Variazione rispetto anno prec.
825,03	1.177,29	42,70%	1.578,40	34,07%

Ipotizzando una crescita del fatturato inferiore a quella registrata in detto biennio, in via prudenziale pari al 10 per cento circa su base annua e considerato che il fatturato 2012 di altri operatori non considerati nel rapporto Agcom quali Twitter, Facebook, Groupon, You tube, E-bay (solo per la parte di raccolta pubblicitaria) è di circa 1,5 miliardi, si perviene nel complesso ad un fatturato 2012 di circa 3,2 miliardi.

Applicando al fatturato 2012 una crescita media di circa il 10 per cento e di una redditività intorno al 7 per cento si perviene ad un maggior gettito per competenza come evidenziato nella tabella seguente:

	2012	2013	2014	2015
Trend di crescita	10%	10%	10%	10%
Fatturato (stima)	1.736,24	1.909,86	2.100,85	2.310,94
Fatturato operatori non considerati nel rapporto AGCOM	1.500,00	1.650,00	1.815,00	1.996,50

<i>Totale Fatturato</i>	3.236,24	3.559,86	3.915,85	4.307,44
% di remunerazione sul fatturato	7%	7%	7%	7%
Reddito imponibile	226,54	249,19	274,11	301,52
<i>IRES/IRAP</i>	31,40%	31,40%	31,40%	31,40%
maggior gettito di competenza dal 2013		78,25	86,07	94,68

valori in milioni di euro

Gli effetti finanziari per cassa 2014-2016 sono (in milioni di euro):

	2014	2015	2016
IRES	119,9	80,5	88,6
IRAP	18,0	11,5	12,7
Totale	137,9	92,0	101,3

*Autonzele
di ordine del direttore
Faucioli*

u

La verifica della presente relazione tecnica effettuata in sede per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ha avuto esito

FB

POSITIVO

NEGATIVO

Il Ragioniere Generale dello Stato

Dianna

14 DIC. 2013

1.500,6 /

*IL GOVERNO
Legnani*

Al comma 123, le parole "la somma di 30 milioni di euro" sono sostituite dalle seguenti: "una somma fino a 30 milioni di euro".

RELAZIONE TECNICA

Dalla disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica essendo diretta esclusivamente a meglio precisare i limiti della finalizzazione al settore della pesca delle risorse per ammortizzatori in deroga.

4
P

14 DIC 2013



IL GOVERNO
N. Zambino

Autentico
H

1.5007

All'articolo 1, dopo il comma 127 sono inseriti i seguenti:

127- bis. Le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ferme restando le salvaguardie di cui articolo 24, comma 14, del decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito con modificazioni dalla legge n. 214 del 22 dicembre 2011, dall'articolo 22 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, dell'articolo 1, commi da 231 a 234, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dagli articoli 11 e 11bis del decreto legge 31 agosto 2013 n. 102, convertito con modificazioni dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, e dall'articolo 2, commi 5 bis e 5 ter del decreto legge 31 agosto 2013 n. 101, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125 e i relativi decreti ministeriali attuativi del 1° giugno 2012, 8 ottobre 2012 e 22 aprile 2013 si applicano ai lavoratori che perfezionano i requisiti anagrafici e contributivi, ancorché successivamente al 31 dicembre 2011, utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico secondo la disciplina vigente alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 201 del 2011, entro il trentesciesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, appartenenti alle seguenti categorie:

- a) i lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione anteriormente al 4 dicembre 2011 i quali possano far valere almeno un contributo volontario accreditato o accreditabile alla data del 6 dicembre 2011, anche se hanno svolto, successivamente alla data del 4 dicembre 2011, qualsiasi attività, non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato;
- b) i lavoratori il cui rapporto di lavoro si è risolto entro il 30 giugno 2012 in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-ter del c.p.c., ovvero, in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale entro il 31 dicembre 2011, anche se hanno svolto, dopo il 30 giugno 2012, qualsiasi attività non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato;
- c) i lavoratori il cui rapporto di lavoro si è risolto dopo il 30 giugno 2012 ed entro il 31 dicembre 2012 in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-ter del c.p.c., ovvero, in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale entro il 31 dicembre 2011, anche se hanno svolto, dopo la cessazione, qualsiasi attività non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato;
- d) i lavoratori il cui rapporto di lavoro sia cessato per risoluzione unilaterale, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011, anche se hanno svolto, successivamente alla data di cessazione, qualsiasi attività non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato;

- e) i lavoratori collocati in mobilità ordinaria alla data del 4 dicembre 2011 e autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione successivamente alla predetta data, che, entro sei mesi dalla fine del periodo di fruizione dell'indennità di mobilità di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991 n. 223 perfezionino, mediante il versamento di contributi volontari, i requisiti vigenti alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 201 del 2011. Il versamento volontario di cui alla presente lettera, anche in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo n. 184 del 1997, potrà riguardare anche periodi eccedenti i sei mesi precedenti la domanda di autorizzazione stessa;
- f) i lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione anteriormente al 4 dicembre 2011, ancorché al 6 dicembre 2011 non abbiano un contributo volontario accreditato o accreditabile alla predetta data, a condizione che abbiano almeno un contributo accreditato derivante da effettiva attività lavorativa nel periodo compreso tra l'1 gennaio 2007 ed il 30 novembre 2013 e che alla data del 30 novembre 2013 non svolgano attività lavorativa riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato.

127- ter Il trattamento pensionistico con riferimento ai soggetti di cui al comma 127-bis non può avere decorrenza anteriore all'1 gennaio 2014.

127-quater Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di attuazione del comma 127-bis sulla base di quanto stabilito dal comma 127-quinquies. L'INPS provvede al monitoraggio delle domande di pensionamento inoltrate dai lavoratori di cui al comma 127-bis che intendono avvalersi dei requisiti di accesso e del regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sulla base della data di cessazione del rapporto di lavoro. Qualora dal monitoraggio risulti il raggiungimento del limite numerico delle domande di pensione determinato ai sensi del comma 127-quinquies, l'INPS non prende in esame ulteriori domande di pensionamento finalizzate ad usufruire dei benefici previsti dalla disposizione di cui al comma 127-bis.

127-quinquies I benefici di cui al comma 127-bis sono riconosciuti nel limite di 17.000 soggetti e nel limite massimo di 203 milioni di euro per l'anno 2014, 250 milioni di euro per l'anno 2015, 197 milioni di euro per l'anno 2016, 110 milioni di euro per l'anno 2017, 83 milioni di euro per l'anno 2018, 81 milioni di euro per l'anno 2019, 26 milioni di euro per l'anno 2020.

127-sexies L'efficacia delle disposizioni di cui ai commi da 127-bis a 127-quinquies è subordinata all'attuazione di quanto previsto dall'articolo 11, comma 3, primo periodo del decreto legge 31 agosto 2013 n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, e all'effettivo conseguente rifinanziamento del Fondo di cui all'articolo 1, comma 235, primo periodo, della legge 24 dicembre 2012, n. 228. Ai fini del concorso alla copertura degli oneri di cui al comma 127-quinquies il Fondo di cui all'articolo 1, comma 235, primo periodo, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, come rifinanziato ai sensi del citato articolo 11, comma 3, primo periodo, decreto legge n. 102 del 2013, è ridotto di 4 milioni di euro per l'anno 2014, 12 mln di euro per

l'anno 2015, 35 milioni di euro per l'anno 2016, 38 milioni di euro per l'anno 2017, 37 milioni di euro per l'anno 2018, 69 milioni di euro per l'anno 2019 e 26 milioni di euro per l'anno 2020.

Conseguentemente:

- a) al comma 126 la lettera b) è sostituita dalla seguente: "b) al comma 235, le parole: «1.133 milioni di euro per l'anno 2014, a 1.946 milioni di euro per l'anno 2015, a 2.510 milioni di euro per l'anno 2016, a 2.347 milioni di euro per l'anno 2017, a 1.529 milioni di euro per l'anno 2018, a 595 milioni di euro per l'anno 2019 e a 45 milioni di euro per l'anno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «1.385 milioni di euro per l'anno 2014, a 2.258 milioni di euro per l'anno 2015, a 2.758 milioni di euro per l'anno 2016, a 2.488 milioni di euro per l'anno 2017, a 1.635 milioni di euro per l'anno 2018, a 699 milioni di euro per l'anno 2019 e a 79 milioni di euro per l'anno 2020»."
- b) Dopo il comma 326 sono inseriti i seguenti: "326-bis All'articolo 1, comma 79, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, come modificato dall'articolo 2, comma 57 della legge 28 giugno 2012 n. 92 e successive modificazioni e integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche: al secondo periodo, le seguenti parole: " al 21 per cento per l'anno 2014, al 22 per cento per l'anno 2015" sono sostituite dalle seguenti: " al 22 per cento per l'anno 2014, al 23,5 per cento per l'anno 2015"."
- c) **326-ter.** Il Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotto di 89 milioni di euro per il 2014, di 113 milioni di euro per il 2015, di 162 milioni di euro per il 2016, di 72 milioni di euro per il 2017, di 46 milioni di euro per il 2018 e di 12 milioni di euro per il 2019

Relazione tecnica

Commi da 127-bis a 127 quinquies

Sulla base dei dati amministrativi dell'INPS è stata effettuata la stima degli oneri annui per il decennio 2014-2023, derivanti dalla disposizione in esame nuova norma che mira a salvaguardare dall'applicazione dei requisiti di accesso al pensionamento stabiliti dall'articolo 24 del decreto-legge n. 201/2011, convertito con legge n. 214/2011 alcuni dei lavoratori dipendenti del settore privato esclusi dalle precedenti salvaguardie:

- Comma 1 lettera a – Si includono i proscrittori volontari autorizzati al 4 dicembre 2011 con un contributo accreditato o accreditabile che, dopo il 4 dicembre 2011, hanno svolto attività lavorativa non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato.
- Comma 1 lettera b – Si includono i lavoratori con accordi individuali o collettivi cessati dell'attività lavorativa entro il 30 giugno 2012 e che hanno svolto, dopo tale data, attività lavorativa non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato.
- Comma 1 lettera c – Si includono i lavoratori con accordi individuali o collettivi cessati dell'attività lavorativa dopo il 30 giugno 2012 e fino al 31 dicembre 2012 e che hanno svolto, dopo la data di cessazione, attività lavorativa non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato.

- Comma 1 lettera d – Si includono i lavoratori con risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro di lavoro tra 1° gennaio 2007 e il 31 dicembre 2008 che hanno svolto dopo la cessazione qualsiasi attività, non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato. Si includono anche i lavoratori con risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro di lavoro tra 1° gennaio 2009 e il 31 dicembre 2011 che hanno svolto dopo la cessazione qualsiasi attività, non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, con un reddito annuo lordo complessivo superiore a euro 7500.
- Comma 1 lettera e – Si includono i lavoratori in mobilità ordinaria che maturano il requisito pensionistico ante legge 214/2011 dopo la data di fine mobilità e entro sei mesi dalla stessa; è data la possibilità al beneficiario di coprire i periodi contributivi successivi alla fine della mobilità con versamenti volontari, ove necessari.
- Comma 1 lettera f – Si includono i soggetti autorizzati al versamento dei contributi volontari entro il 4 dicembre 2011 senza accreditamento di contributi effettivi alla stessa data. Sono stati considerati i soggetti che hanno almeno un contributo accreditato derivante da effettiva attività lavorativa nel periodo compreso tra l'1 gennaio 2007 ed il 30 novembre 2013 e che alla data del 30 novembre 2013 non svolgano attività lavorativa riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato.

Per ognuna delle categorie di soggetti interessati dalla norma la decorrenza del trattamento pensionistico non può essere successiva al 6 gennaio 2015.

Nella tabella seguente sono riportati gli effetti finanziari della norma oggetto di stima.

	Volontari lettera a)	Cessati lettera b)	Cessati lettera c)	Cessati lettera d)	Mobilità lettera e)	Volontari lettera f)	Totale
Numero beneficiari	900	400	500	5200	1000	9000	17000
Anni							
2014	9	7	7	70	12	98	203
2015	9	9	9	94	14	115	250
2016	7	8	8	78	7	89	197
2017	4	3	5	44	3	51	110
2018	2	3	4	34	2	38	83
2019	2	3	4	34	2	36	81
2020	1	1	1	12	0	11	26
2021	0	0	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0	0	0

In ogni caso i benefici in esame i benefici di cui al comma 127-bis sono riconosciuti nel limite di 17.000 soggetti e nel limite massimo di 203 milioni di euro per l'anno 2014, 250 milioni di euro per l'anno 2015, 197 milioni di euro per l'anno 2016, 110 milioni di euro per l'anno 2017, 83 milioni di euro per l'anno 2018, 81 milioni di euro per l'anno 2019, 26 milioni di euro per l'anno 2020.

Comma 127-sexies

La disposizione prevede che l'efficacia delle disposizioni di cui ai commi da 127-bis a 127-quinquies è subordinata all'attuazione di quanto previsto dall'articolo 11, comma 3, primo periodo del DL 102/2013, convertito, con modificazioni, dalla legge 124/2013, e all'effettivo conseguente

rifinanziamento del Fondo di cui all'articolo 1, comma 235, primo periodo, della legge 24 dicembre 2012, n. 228. Ciò in quanto ai fini del concorso alla copertura degli oneri di cui al comma 127-quinquies il Fondo di cui all'articolo 1, comma 235, primo periodo, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, come rifinanziato ai sensi del citato articolo 11, comma 3 del DL 102/2013, è ridotto di 4 milioni di euro per l'anno 2014, 12 mln di euro per l'anno 2015, 35 milioni di euro per l'anno 2016, 38 milioni di euro per l'anno 2017, 37 milioni di euro per l'anno 2018, 69 milioni di euro per l'anno 2019 e 26 milioni di euro per l'anno 2020. I predetti importi trovano, infatti, capienza nei risparmi quantificati relativi al Regolamento di armonizzazione adottato ai sensi dell'articolo 24, comma 18, del decreto-legge n. 201/2011, convertito con legge n. 214/2011 destinati al rifinanziamento del Fondo di cui all'articolo 1, comma 235, primo periodo, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.

Pertanto complessivamente dai commi da **127-bis a 127 quinquies** conseguono i seguenti maggiori oneri, in termini di maggiore spesa pensionistica:

(valori in mln di euro)

2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
199	238	162	72	46	12	0	0

Comma 126 – Modifica della lettera b)

La disposizione provvede a coordinare, tenendo conto degli oneri dell'intervento in esame, l'indicazione degli importi complessivi destinati alle diverse misure di salvaguardia riportati al comma 235 dell'articolo 1 della stessa legge n. 228/2012 ai fini dell'applicazione della procedura ivi prevista.

Comma 326-bis

La disposizione prevede un'accelerazione del percorso di innalzamento dell'aliquota contributiva prevista per gli iscritti alla gestione di cui all'articolo 2, comma 26, della legge n. 335/1995 già iscritti ad altre forme di previdenza rispetto a quanto previsto dalla legge 92/2012 (articolo 2, comma 57) confermando il conseguimento del livello di regime del 24% dal 2016.

In sintesi:

Normativa vigente

1.5008 /.

Anno	aliquota iscritti ad altra gestione
2013	20
2014	21
2015	22
Dal 2016	24

Ipotesi di modifica

Anno	aliquota iscritti ad altra gestione
2013	20
2014	22,0
2015	23,5
Dal 2016	24

Tenuto conto di un monte retributivo di circa 12.2 mld di euro, dalla disposizione conseguono le seguenti maggiori entrate (valori in mln di euro):

	2014	2015	2016
Al lordo fisco	122	184	0
Al netto fisco	110	125	0

- a) **Comma 326-ter** . Prevede la riduzione Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotto di 89 milioni di euro per il 2014, di 113 milioni di euro per il 2015, di 162 milioni di euro per il 2016, di 72 milioni di euro per il 2017, di 46 milioni di euro per il 2018 e di 12 milioni di euro per il 2019

Autodiretto
Al

IL GOVERNO
SU

1.5008 /

[Signature]

AC 1865

OK

Dopo il comma ^{12a} ..., aggiungere il seguente:

" comma
(Fondo per i nuovi nati)

Al fine di contribuire alle spese per il sostegno di bambini nuovi nati o adottati appartenenti a famiglie residenti a basso reddito, è istituito per l'anno 2014 presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un Fondo per i nuovi nati. Al predetto Fondo confluiscono le risorse disponibili alla data di entrata in vigore della presente legge del Fondo per il credito per i nuovi nati di cui all'articolo 4 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, ed all'articolo 12 della legge 12 novembre 2001, n. 183, che è contestualmente soppresso. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri per l'erogazione dei contributi nei limiti delle disponibilità del Fondo, l'ISEE di riferimento e le modalità di organizzazione di funzionamento del Fondo.

Autentico
per il Ministro Franceschini
[Signature]

IL GOVERNO
[Signature]

1.5009 ./

RELAZIONE TECNICA

Il "Fondo di credito per i nuovi nati" è stato istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri dall'art. 4, comma 1 del Decreto Legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito nella Legge 28 gennaio 2009, n. 2 "*Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale*"- con la finalità di favorire l'accesso al credito delle famiglie con un nuovo figlio nato o adottato nel triennio 2009-2011, attraverso il rilascio di garanzie alle banche e agli intermediari finanziari per l'erogazione alle famiglie di prestiti con un importo massimo pari a € 5.000,00 restituibili in 5 anni. Il Fondo, prorogato per il triennio 2012-2014 dall'art. 12 della Legge 12 novembre 2011, n. 183 recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2012)", disponeva di una dotazione complessiva iniziale di 35 milioni di euro, depositati su un conto corrente infruttifero.

Dai dati raccolti presso il soggetto gestore del Fondo, CONSAP S.p.A. - Concessionaria di Servizi Assicurativi Pubblici, risulta che alla data del 26 luglio 2013 è stata utilizzata a titolo di garanzia una somma pari ad euro 11.761.640,33 cui va aggiunta una quota corrispondente a 766 garanzie prenotate per finanziamenti in via di erogazione per un importo di circa 1 milione di euro. L'attuale consistenza del Fondo risulta, pertanto, pari a circa 22 milioni di euro.

1.5009 /

A e 1865
Eu.

Sostituire il comma 132 con i seguenti:

«132. È autorizzata complessivamente la spesa di 126 milioni di euro per l'anno 2014, destinata per 100 milioni di euro per le finalità di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, per 1 milione di euro per le finalità di cui all'articolo 2, comma 552, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e per 25 milioni di euro per fare fronte all'eccezionale necessità di risorse finanziarie da destinare ai lavoratori socialmente utili e a quelli di pubblica utilità della regione Calabria e altresì ai lavoratori di cui alla legge regionale della regione Calabria 13 giugno 2008, n. 15. Nell'ambito delle risorse destinate dal periodo precedente alla regione Calabria, la regione provvede al pagamento degli arretrati dell'anno 2013 dei progetti dei lavoratori socialmente utili e dei lavoratori di pubblica utilità, alla proroga per l'anno 2014 dei medesimi progetti in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, **per il tempo strettamente necessario al riassetto del sistema, in attuazione dei commi da 132 bis a 132 sexies**, nonché all'avvio di un percorso di inserimento lavorativo dei suddetti lavoratori.

132-bis. Il Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 è ridotto di 16 milioni di euro per l'anno 2014.

132-ter. Al fine di razionalizzare la spesa che finanzia le convenzioni con lavoratori socialmente utili e nell'ottica di un definitivo superamento delle situazioni di precarietà nell'utilizzazione di tale tipologia di lavoratori, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'interno, da emanarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, previa ricognizione della normativa vigente in materia, dell'entità della spesa sostenuta a livello statale e locale e dei soggetti interessati, si provvede a individuare le risorse finanziarie disponibili, nei limiti della spesa già sostenuta senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, destinate a favorire assunzioni a tempo indeterminato dei lavoratori socialmente utili già utilizzati.

132-quater. Dalla data di entrata in vigore della presente legge è fatto divieto di stipula di nuove convenzioni per l'utilizzazione di lavoratori socialmente utili di cui al comma 132-ter, a pena di nullità delle medesime.

132-quinquies. Le risorse finanziarie, nella misura individuale massima di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, sono assegnate ai comuni, che hanno disponibilità di posti in dotazione organica relativamente alle qualifiche di cui all'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56 e successive modificazioni, per incentivare l'assunzione a tempo indeterminato, anche con contratto di lavoro a tempo parziale, dei soggetti di cui ai commi 132-ter e 132-quater, anche in deroga alla vigente normativa in materia di facoltà assunzionali, ma in ogni caso previo rispetto del patto di stabilità interno e dell'articolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

132-sexies. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione, sono stabiliti le modalità e i criteri di assegnazione delle risorse, con priorità per i comuni che assumano nei limiti

L.5010 %

della facoltà assunzionali stabilite dalla normativa vigente. In ogni caso, attraverso idonea documentazione, i comuni sono tenuti a dimostrare l'effettiva sussistenza di necessità funzionali e organizzative per le assunzioni, valutata la dimensione demografica dell'ente, l'entità del personale in servizio e la correlata spesa, nonché l'effettiva sostenibilità a regime dell'onere assicurando la graduale riduzione del personale di cui all'art. 9, comma 28, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, tenuto conto delle proiezioni future della spesa di personale a seguito di cessazioni.

132-septies. Alla fine del comma 9-bis dell'articolo 4 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125 sono aggiunti i seguenti periodi: "Sono fatte salve le disposizioni previste dall'articolo 14, commi 24-ter, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modifiche ed integrazioni, per consentire l'attuazione dei processi di stabilizzazione di cui al presente articolo, in ogni caso nel rispetto del patto di stabilità interno, e a tal fine gli enti territoriali delle regioni a statuto speciale calcolano il complesso delle spese per il personale al netto dell'eventuale contributo erogato dalle regioni, attribuibile nei limiti dei risparmi di spesa realizzati a seguito dell'adozione delle misure di razionalizzazione e revisione della spesa di cui al primo periodo, e la verifica del rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e dell'articolo 76, commi 4 e 7, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è effettuata tenendo conto di dati omogenei. In caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno 2013, al solo fine di consentire la proroga dei rapporti di lavoro a tempo determinato fino al 31 dicembre 2014, non si applica la sanzione di cui al comma 26, lettera d), dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183.

Relazione tecnica

Il comma 132 si propone di autorizzare complessivamente la spesa di 126 milioni di euro per il 2014, destinata per 100 milioni di euro al finanziamento di lavori socialmente utili nelle aree di Napoli e Palermo, per 1 milione di euro al contributo ai comuni con meno di 50.000 abitanti per la stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili con oneri a carico del bilancio comunale da almeno otto anni, e per 25 milioni di euro per fare fronte all'eccezionale necessità di risorse finanziarie da destinare ai lavoratori socialmente utili e a quelli di pubblica utilità della regione Calabria e altresì ai lavoratori di cui alla legge regionale della regione Calabria 13 giugno 2008, n. 15.

Si dispone che, nell'ambito delle risorse così destinate alla regione Calabria, la regione debba provvedere al pagamento degli arretrati dell'anno 2013 dei progetti dei lavoratori socialmente utili e dei lavoratori di pubblica utilità, alla proroga per l'anno 2014 dei medesimi progetti in essere alla data di entrata in vigore della legge di Stabilità per il 2014, nonché all'avvio di un percorso di inserimento lavorativo dei suddetti lavoratori.

1.5010 %

Il comma 132-bis prevede, per l'anno 2014, la riduzione il Fondo sociale per occupazione e formazione di 16 milioni di euro.

I commi da 132-ter a 132-sexies intervengono nell'ambito delle risorse che finanziano le convenzioni con il lavoratori socialmente utili, con l'obiettivo di razionalizzare e rendere più efficiente il sistema. La prevista finalizzazione delle risorse alla progressiva stabilizzazione di tale tipologia di lavoratori da parte dei comuni - operando nel rispetto del patto di stabilità interno, della vigente normativa di contenimento della spesa complessiva di personale e in un'ottica di sostenibilità dell'onere a regime - non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il comma 132-septies, integrando l'art 4, comma 9 bis, del dl 101/2013, è volto a prevedere ulteriori modalità regolative nell'ambito della disciplina delle spese di personale, nell'ottica di favorire la stabilizzazione di rapporti di lavoro a tempo determinato nelle regioni a statuto speciale. La norma, operando nel rispetto del patto di stabilità interno e comunque solo nei limiti delle risorse attribuite dalle regioni a seguito di risparmi di spesa realizzati dalle regioni medesime a seguito dell'adozione delle misure di razionalizzazione e revisione della spesa di cui al primo periodo del comma 9 bis citato, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata al sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 195, ha avuto esito

§

POSITIVO

NEGATIVO

Il Ragioniere Generale dello Stato

[Signature]

14 DIC. 2013

Autonizzato
per Franceschi
[Signature]

IL GOVERNO
[Signature]

1.5010 ./

Al comma 135 sono apportate le seguenti modifiche:

alla lettera c) le parole "strettamente indispensabili per l'attività di gestione dei fondi strutturali europei, a valere su piani e programmi programmati e da programmare nell'ambito della programmazione dei fondi strutturali europei" sono sostituite dalle seguenti: "strettamente indispensabili per la realizzazione di attività di gestione dei fondi strutturali e di interventi da essi finanziati, a valere su piani e programmi programmati e da programmare nell'ambito della programmazione dei fondi strutturali europei".

RELAZIONE TECNICA

L'emendamento è volto a chiarire la disposizione (già contenuta nel testo del DDL approvato dal Senato) finalizzata a consentire alle Province il rinnovo dei contratti di lavoro a tempo determinato dei lavoratori operanti presso i centri per l'impiego, in una fase cruciale per l'attuazione della Raccomandazione del Consiglio dell'Unione Europea del 22 aprile 2013 sull'istituzione di una "Garanzia per i giovani". A tale scopo, vista la partenza ritardata del ciclo di programmazione 2014-2020, si prevede la possibilità, da parte del Ministero del lavoro, di concedere anticipazioni in relazione ai programmi sui quali siano impegnati tali lavoratori, in vista del successivo rimborso a valere sui Programmi operativi cofinanziati con fondi strutturali europei.

La disposizione di cui alla lettera c), a seguito della riformulazione, non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, poiché la possibilità di prorogare i contratti a tempo determinato in questione viene limitata dal necessario rispetto della vigente normativa in tema di contenimento della spesa complessiva di personale.

Ad ogni modo, viene precisato che la possibilità di proroga viene limitata ai soli contratti che siano indispensabili per la realizzazione di attività di gestione dei fondi strutturali e di interventi da essi finanziati.

IL GOVERNO

En. J. J. J.

14 DIC. 2013

Milano
M 102

1.5011

Art. 1

Sostituire il comma 137 con il seguente:

«137. Al fine di adempiere agli obblighi in materia di assistenza sanitaria all'estero, gli specifici stanziamenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980 n.618 iscritti nello stato di previsione del Ministero della salute sono incrementati, per l'anno 2014, di 121 milioni di euro. A valere su tali risorse, nelle more dell'adozione delle norme di attuazione e del regolamento di cui rispettivamente ai commi 85 e 86 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n.228, il Ministero della salute provvede anche agli adempimenti connessi all'assistenza sanitaria in forma indiretta, con le procedure indicate all'art. 7 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 618 del 1980, ferma restando la successiva imputazione degli oneri alle regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano, secondo le procedure di cui ai richiamati commi. Il termine del 30 aprile 2013 di cui al citato comma 86 è prorogato al 31 dicembre 2014.»

Relazione tecnica

Rispetto al testo originario della norma contenuta nel disegno di legge di stabilità, la disposizione è diretta a specificare che a valere sulle risorse individuate, si provvede anche agli adempimenti connessi all'assistenza sanitaria all'estero in forma indiretta, nelle more del trasferimento delle funzioni alle regioni e alle province autonome. Non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

IL GOVERNO
Leggini

14 DIC 2013

[Signature]

per ordine del ministro
 Franceschini

K

Art. 1

Sostituire il comma 164 con il seguente:

«164. Al fine di permettere il completamento degli interventi di ricostruzione connessi al sisma del 26 ottobre 2012 in Calabria e Basilicata, è autorizzata la spesa in conto capitale di 7,5 milioni di euro per l'anno 2014 e di 7,5 milioni di euro per l'anno 2015. I relativi pagamenti effettuati da ciascuna Regione sono esclusi dal patto di stabilità interno, per la regione Calabria nei limiti di 2,0 milioni di euro nel 2014, di 6,3 milioni di euro nel 2015 e di 1,7 milioni di euro nel 2016 e per la regione Basilicata nei limiti di 1,0 milioni di euro nel 2014, di 3,2 milioni di euro nel 2015 e di 0,8 milioni di euro nel 2016.»

Conseguentemente

sostituire il comma 330 con il seguente: «330. I commi 450 e 450-bis dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono abrogati a decorrere dall'esercizio 2014.»;

Conseguentemente

al comma 331 apportare le seguenti modifiche:

1) dopo la lettera a), aggiungere la seguente: «a-bis) al primo periodo sono abrogate le parole «di competenza finanziaria e»»;

2) la lettera d è sostituita dalla seguente: «d) al secondo periodo le parole da: «Il complesso delle spese finali» a: «ai sensi del presente comma.» sono soppresse.».

Conseguentemente

dopo il comma 332, aggiungere i seguenti commi:

«332-bis. Al comma 460 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, le parole «le informazioni riguardanti sia la gestione di competenza finanziaria sia quella di competenza eurocompatibile» sono sostituite dalle seguenti «le informazioni riguardanti la gestione di competenza eurocompatibile».

332-ter. Al comma 461 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, le parole: «all'articolo 7, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149.» sono sostituite dalle seguenti: «al comma 462, lettera d).».

332-quater. Al comma 462, lettera a), dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono apportate le seguenti modifiche:

a. le parole: «Per gli enti per i quali il patto di stabilità interno è riferito al livello della spesa, si assume quale differenza il maggiore degli scostamenti registrati in termini di cassa o di competenza» sono abrogate;

b. le parole «Dal 2013», ovunque ricorrano, sono sostituite con le seguenti «Nel 2013»;

c. le parole: «media della corrispondente spesa del triennio considerata ai fini del calcolo dell'obiettivo, diminuita della percentuale di manovra prevista per l'anno di riferimento, nonché, in caso di mancato rispetto del patto di stabilità nel triennio, dell'incidenza degli scostamenti tra i risultati finali e gli obiettivi del triennio e gli obiettivi programmatici stessi» sono sostituite dalle seguenti: «corrispondente spesa del 2011.».

Conseguentemente

dopo il comma 334, aggiungere i seguenti commi:

«334-bis. All'articolo 1, comma 138, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, è inserito, infine, il seguente periodo: «Negli anni 2014 e 2015 le regioni, escluse la regione Trentino-Alto Adige e le province autonome di Trento e di Bolzano, possono autorizzare gli enti locali del proprio territorio a peggiorare il loro saldo programmatico attraverso un aumento dei pagamenti in conto capitale e, contestualmente, procedono a rideterminare il proprio obiettivo programmatico eurocompatibile.»

334-ter. I commi da 1 a 4 dell'articolo 7 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, sono abrogati.

Conseguentemente

dopo il comma 338, aggiungere il seguente comma:

1.5013 %

"338-bis. In applicazione dell'articolo 7 del decreto legislativo 23 dicembre 2010, n. 274, ed al fine di rendere efficaci le disposizioni ivi contenute, al numero 7) del primo comma dell'articolo 49 dello Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia, di cui alla legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, e successive modificazioni, le parole: "nove decimi" sono sostituite dalle seguenti: "9,19 decimi". Conseguentemente, il livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale è rideterminato in riduzione dell'importo di 2.375.977,00 euro annui a decorrere dall'anno 2014, per la componente del finanziamento di cui all'articolo 2, comma 283, lettera c), della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e dell'importo di 160.000,00 euro annui, a decorrere dall'anno 2014, per la componente del finanziamento di cui al decreto legislativo 22 giugno 1999, n. 230".

Conseguentemente

Al comma 355 all'alinea 2-quinquies le parole "commi 2 e 6" sono sostituite dalle parole "commi da 2 a 6".

Conseguentemente

Il comma 357 è sostituito dal seguente:

357. All'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, dopo il comma 9 è inserito il seguente:
9-bis. Per l'anno 2014 nel saldo finanziario in termini di competenza mista, individuato ai sensi del comma 3, rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno, non sono considerati, per un importo complessivo di 1.000 milioni di euro, i pagamenti in conto capitale sostenuti, alla data del 30 giugno 2014, dalle province e dai comuni riferiti a stati di avanzamento lavori o a obbligazioni giuridiche posti in essere nel primo semestre del 2014. Ai fini della distribuzione della predetta esclusione tra i singoli enti locali è assegnato a ciascun ente uno spazio finanziario in proporzione all'obiettivo di saldo finanziario determinato attraverso i commi da 2 a 6 fino a concorrenza del predetto importo. Gli enti locali utilizzano i maggiori spazi finanziari derivanti dal periodo precedente esclusivamente per pagamenti in conto capitale da sostenere nel primo semestre del 2014 dandone evidenza mediante il monitoraggio di cui al comma 19 entro il termine perentorio ivi previsto."

Conseguentemente

al comma 372, sostituire l'alinea con il seguente: "Gli accantonamenti di cui al comma 371 si applicano a decorrere dall'anno 2015. In sede di prima applicazione, per gli anni 2015, 2016 e 2017:" ed al medesimo comma, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: "Qualora il risultato negativo sia peggiore di quello medio registrato nel triennio 2011-2013, l'accantonamento è operato nella misura indicata dalla lettera b) del presente comma";

Conseguentemente

al comma 378, sostituire la lettera a) con la seguente: " a) il comma 5 è abrogato".

Conseguentemente

al comma 517, le parole "in sede di fondo di solidarietà comunale di cui all'articolo 1, comma 380, lettera b) della legge 24 dicembre 2012, n. 228." sono sostituite dalle seguenti " , per i comuni delle Regioni a Statuto ordinario e delle Regioni Siciliana e Sardegna, in sede di fondo di solidarietà comunale di cui all'articolo 1, comma 380, lettera b) della legge 24 dicembre 2012, n. 228 e, per i comuni delle Regioni Friuli Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, in sede di attuazione del comma 17 dell'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.";

Conseguentemente

al comma 519, le parole "e, per le somme concernenti gli anni di imposta 2013 e successivi, sul fondo di solidarietà comunale di cui all'articolo 1, comma 380, lettera b), della legge n. 228 del 2012." sono sostituite dalle seguenti ". Relativamente agli anni di imposta 2013 e successivi, le predette regolazioni sono effettuate, per i comuni delle Regioni a Statuto ordinario e delle Regioni Siciliana e Sardegna, in sede di fondo di

1.5013 %

solidarietà comunale di cui all'articolo 1, comma 380, lettera b) della legge 24 dicembre 2012, n. 228 e, per i comuni delle Regioni Friuli Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, in sede di attuazione del comma 17 dell'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.”;

Conseguentemente

al comma 521, le parole “in sede di fondo di solidarietà comunale di cui all'articolo 1, comma 380, lettera b), della legge n. 228 del 2012.” sono sostituite dalle seguenti “, per i comuni delle Regioni a Statuto ordinario e delle Regioni Siciliana e Sardegna, in sede di fondo di solidarietà comunale di cui all'articolo 1, comma 380, lettera b) della legge 24 dicembre 2012, n. 228 e, per i comuni delle Regioni Friuli Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, in sede di attuazione del comma 17 dell'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.”.

Conseguentemente

Sostituire il comma 522 con i seguenti:

“522. Al comma 380 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al primo capoverso, le parole “, per gli anni 2013 e 2014” sono soppresse;
- b) alla lettera b), primo periodo, le parole : “entro il 31 dicembre 2013 per l'anno 2014” sono soppresse;
- c) alla lettera b), secondo periodo, le parole : “e, per l'anno 2014, a 4.145,9 milioni di euro” sono soppresse;
- d) alla lettera c), le parole : “e di 318,5 milioni di euro per l'anno 2014” sono soppresse;
- e) la lettera h) è sostituita dalla seguente : “h) sono abrogati il comma 11 dell'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011, i commi da 1 a 5 e da 7 a 9 dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 23 del 2011. Il comma 17 dell'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011 continua ad applicarsi nei soli territori delle regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle Province autonome di Trento e Bolzano;”.

522-bis. Dopo il comma 380-bis sono inseriti i seguenti:

“380-ter. Per le medesime finalità di cui al comma 380, a decorrere dall'anno 2014:

- a) la dotazione del Fondo di solidarietà comunale è pari a 6.647.114.923,12 euro per l'anno 2014 e di 6.547.114.923,12 euro per gli anni 2015 e successivi, comprensivi di 943 milioni di euro quale quota del gettito di cui alla lettera f).del comma 380. La dotazione del predetto Fondo per ciascuno degli anni considerati è assicurata per 4.717,9 milioni di euro attraverso una quota dell'imposta municipale propria, di spettanza dei comuni, di cui al citato articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011. Corrispondentemente, nei predetti esercizi è versata all'entrata del bilancio statale una quota di pari importo dell'imposta municipale propria, di spettanza dei comuni. Con la legge di assestamento o con appositi decreti di variazione del Ministro dell'economia e delle finanze, sono adottate le variazioni compensative in aumento o in diminuzione della dotazione del Fondo di solidarietà comunale per tenere conto dell'effettivo gettito dell'imposta municipale propria derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D;
- b) con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, previo accordo da sancire presso la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, da emanare entro il 30 aprile 2014 per l'anno 2014 ed entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento per gli anni 2015 e successivi, sono stabiliti i criteri di formazione e di riparto del Fondo di solidarietà comunale, tenendo anche conto, per i singoli comuni:
 - 1) di quanto previsto dai numeri 1, 4, 5 e 6 della lettera d) del comma 380;
 - 2) della soppressione dell'IMU sulle abitazioni principali e dell'istituzione della TASI;
 - 3) dell'esigenza di limitare le variazioni, in aumento ed in diminuzione, delle risorse disponibili ad aliquota base, attraverso l'introduzione di un'appropriata clausola di salvaguardia.
- c) in caso di mancato accordo, il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui alla lettera b) è comunque emanato entro i 15 giorni successivi;
- d) con il medesimo decreto del Presidente del consiglio dei Ministri di cui alla lettera b), può essere incrementata la quota di gettito dell'imposta municipale propria di spettanza comunale di cui alla lettera a). A seguito dell'eventuale emanazione del decreto di cui al periodo precedente, è rideterminato l'importo da versare all'entrata del bilancio dello Stato. La eventuale differenza positiva tra tale nuovo importo e lo

1.5013 %

stanziamento iniziale è versata al bilancio statale, per essere riassegnata al fondo medesimo. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Le modalità di versamento al bilancio dello Stato sono determinate con il medesimo D.P.C.M.; 380-quater. Con riferimento ai comuni delle Regioni a statuto ordinario, il 10 per cento dell'importo attribuito ai comuni interessati a titolo di fondo di solidarietà comunale di cui al comma 380-ter, è accantonato per essere redistribuito, con il decreto del Presidente del consiglio dei Ministri di cui alla lettera b) del comma 380-ter del presente articolo, tra i comuni medesimi sulla base dei fabbisogni standard approvati dalla Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale di cui all'articolo 4 della legge 5 maggio 2009, n. 42, entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento. Per la quota del fondo di solidarietà comunale attribuita con il criterio di cui al periodo precedente non operano i criteri di cui alla lettera b) del predetto comma 380-ter.”.

522-ter. Per l'anno 2014, è attribuito ai comuni un contributo di 500 milioni di euro finalizzati a finanziare la previsione, da parte dei medesimi comuni, di detrazioni dalla TASI a favore dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, nonché dei familiari dimoranti abitualmente e residenti anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali, da adottare entro il 31 gennaio 2014, è stabilita la quota del contributo di cui al periodo precedente di spettanza di ciascun comune.

Relazione tecnica

La modifica di cui al comma 164 non determina effetti finanziari negativi, in quanto volta ad esplicitare il profilo temporale delle esclusioni dai vincoli del patto di stabilità interno già previste dalla norma originaria. L'eliminazione del tetto di spesa in termini di competenza finanziaria (commi 330, 331, 332) non incide sui saldi di finanza pubblica, in quanto la funzione del contenimento degli effetti in termini di indebitamento netto continua ad essere svolta dal limite di spesa eurocompatibile, la cui disciplina resta invariata.

Le modifiche al comma 334, parimenti, non determinano effetti finanziari negativi.

Al fine di garantire la necessaria neutralità finanziaria, il comma 338-bis prevede l'incremento della compartecipazione all'accisa sui tabacchi prevista all'articolo 49 dello Statuto speciale della regione Friuli Venezia Giulia nella misura di 0,19 decimi, con la correlata riduzione del finanziamento del Servizio sanitario nazionale per un importo pari a 2.535.977,00 euro, di cui:

- 2.375.977,00 euro, quale quota assegnata alla Regione a valere sul riparto complessivo di risorse destinate al finanziamento del Servizio sanitario nazionale, ai sensi dell'articolo 2, comma 283, lettera c), della legge 244/2007 e del DPCM 1° aprile 2008 attuativo, che ha disposto un trasferimento di ulteriori funzioni al SSN nell'ambito della medicina penitenziaria;
- 160.000,00 euro, quale quota assegnata a valere sul riparto complessivo di risorse destinate al finanziamento del Servizio sanitario nazionale ai sensi del decreto legislativo 22 giugno 1999, n. 230 recante il "Riordino della medicina penitenziaria a norma dell'articolo 5 della legge 30 novembre 1998, n. 419" che ha disposto un primo trasferimento di alcune funzioni al SSN, nell'ambito della medicina penitenziaria.

Le ulteriori modifiche, aventi tutte carattere ordinamentale, non comportano oneri per la finanza pubblica.

*Antonio Mada
per il ministro Francesco
R*

Ministero dell'Economia e delle Finanze
DIREZIONE GENERALE
ECONOMIA PUBBLICA

IL GOVERNO

S. G. M.

€

~~X~~

ECONOMIA PUBBLICA

Francesco

14 DIC. 2013

1.5013/7

Art. 1

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 169:

1) al primo periodo dopo le parole: "74" aggiungere "e 75";

2) al terzo periodo, le parole: "A tal fine è autorizzata la spesa di 40 milioni di euro per l'anno 2014, per il personale di cui al comma 74" sono sostituite dalle seguenti: "A tal fine è autorizzata la spesa di 41,4 milioni di euro per l'anno 2014, con specifica destinazione di 40 milioni di euro e di 1,4 milioni di euro, rispettivamente, per il personale di cui al comma 74 e di cui al comma 75;

b) dopo il comma 169 aggiungere il seguente:

"169-bis. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 307 del 2004, è ridotto di 1,4 milioni di euro per l'anno 2014."

Relazione tecnica

Dall'attuazione delle disposizioni dell'emendamento in esame derivano oneri pari a 1,4 milioni di euro per l'anno 2014; ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 307 del 2004.

Autorevoli
M

4
X

14 DIC 2013

IL GOVERNO
SU ONNE

Adriano

1.5014

Disegno di legge di stabilità 2014

AS 1120 (approvato il 27.11.2013)

Emendamento

All'articolo 1, dopo il comma 171 è aggiunto il seguente:

"171-bis. Al fine di non disperdere la professionalità acquisita dal personale con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato assunto a seguito di superamento di apposita procedura selettiva pubblica, per titoli ed esame, nonché per fare fronte agli accresciuti compiti derivanti dalla partecipazione alle attività di cooperazione fra autorità di protezione dati dell'Unione europea, il ruolo organico di cui all'articolo 156, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato in attuazione dell'articolo 1, comma 542, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è incrementato di dodici unità, previa contestuale riduzione nella medesima misura del contingente di cui all'articolo 156, comma 5, dello stesso decreto legislativo n. 196 del 2003.

171-ter. Per le finalità di cui al comma 171-bis l'autorità di cui all'articolo 153 del decreto legislativo n. 196 del 2003 indice, entro il 31 dicembre 2016, nei limiti delle proprie disponibilità finanziarie, anche attingendo dalle risorse di cui all'articolo 1, comma 275, della presente legge, una o più procedure concorsuali, per titoli ed esami, per assunzioni a tempo indeterminato del personale in servizio presso l'ufficio a seguito di superamento di apposita procedura selettiva pubblica, per titoli ed esami, che, alla data di pubblicazione del bando, abbia maturato almeno tre anni di anzianità con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato alle dipendenze della stessa autorità."

All'articolo 1, comma 275, le parole "Per gli anni 2014 e 2015 è attribuita all'Autorità di cui al codice in materia di protezione dei dati personali," sono sostituite dalle seguenti: "Per gli anni 2014, 2015 e 2016 è attribuita all'Autorità di cui al codice in materia di protezione dei dati personali,".

Conseguentemente

Alla tabella A voce : Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2016: - 2.000.

Autentico
ME

IL GOVERNO
SV Fenu
1.5015



DISEGNO DI LEGGE STABILITA' 2014

Emendamento relativo all'ammodernamento e allo sviluppo dell'impiantistica sportiva

All'articolo 1, dopo il comma 192 sono inseriti i seguenti:

“ 192-bis Al fine di consentire, per gli impianti di cui alla lettera c) del presente comma, il più efficace utilizzo, in via non esclusiva, delle risorse del Fondo di cui al comma 192, come integrate dal medesimo comma, nonché di favorire comunque l'ammodernamento o la costruzione di impianti sportivi, con particolare riguardo alla sicurezza degli impianti e degli spettatori, attraverso la semplificazione delle procedure amministrative e la previsione di modalità innovative di finanziamento:

a)il soggetto che intende realizzare l'intervento presenta al comune interessato uno studio di fattibilità, a valere quale progetto preliminare, redatto tenendo conto delle indicazioni di cui all'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, e corredato da un piano economico-finanziario e dall'accordo con una o più associazioni o società sportive utilizzatrici in via prevalente. Lo studio di fattibilità non può prevedere altri tipi di intervento, salvo quelli strettamente funzionali alla fruibilità dell'impianto e al raggiungimento del complessivo equilibrio economico-finanziario dell'iniziativa e concorrenti alla valorizzazione in termini sociali, occupazionali ed economici del territorio e comunque con esclusione della realizzazione di nuovi complessi di edilizia residenziale. Il comune, previa conferenza di servizi preliminare convocata su istanza dell'interessato in ordine allo studio di fattibilità, ove ne valuti positivamente la rispondenza, dichiara, entro il termine di 90 giorni dalla presentazione dello studio medesimo, il pubblico interesse della proposta, motivando l'eventuale non rispetto delle priorità di cui al comma 192-ter ed eventualmente indicando le condizioni necessarie per ottenere i successivi atti di assenso sul progetto


b)sulla base dell'approvazione di cui alla lettera a), il soggetto proponente presenta al comune il progetto definitivo. Il comune, previa conferenza di servizi decisoria, alla quale sono chiamati a partecipare tutti i soggetti ordinariamente titolari di competenze in ordine al progetto presentato e che può richiedere al proponente modifiche al progetto strettamente necessarie, delibera in via definitiva sul progetto; la procedura deve concludersi entro 120 giorni dalla presentazione del progetto. Ove il progetto comporti atti di competenza regionale la conferenza dei servizi e' convocata dalla regione che delibera entro 180 giorni dalla presentazione del progetto. Il provvedimento finale sostituisce ogni autorizzazione o permesso comunque denominato necessario alla realizzazione dell'opera e determina la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza dell'opera medesima;

c)in caso di superamento dei termini di cui alle precedenti lettere, relativamente agli impianti omologati per un numero di posti pari o superiore a 500 al coperto o a 2.000 allo scoperto, il Presidente del Consiglio dei ministri, su istanza del soggetto proponente, assegna all'ente interessato 30 giorni per adottare i provvedimenti necessari; decorso inutilmente tale termine, il Presidente della regione interessata nomina un commissario con il compito di adottare, entro il termine di 60 giorni, sentito il comune interessato, i provvedimenti necessari. Relativamente agli impianti omologati per un numero di posti pari o superiore a 4.000 al coperto e 20.000 allo scoperto, decorso infruttuosamente l'ulteriore termine di 30 giorni concesso all'ente territoriale, il Consiglio dei Ministri, al quale è chiamato a partecipare il Presidente della regione interessata, previo parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, da esprimere entro 30 giorni dalla richiesta, adotta, entro il termine di 60 giorni, i provvedimenti necessari.-

4.5016 %
~~1.1000 %~~



La modifica apportata non determina effetti finanziari negativi giacché interviene sulle modalità di utilizzo di risorse già previste. Essa, anzi, favorendo l'apporto di capitali privati, ha effetti addirittura positivi sulla finanza pubblica.



Autentico
M

1.5016%

~~1.0000%~~



2077



Roma,

13 DIC. 2013

*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

ISPETTORATO GENERALE DEL BILANCIO
UFFICIO III



Al Ufficio Coordinamento Legislativo
Ufficio Legislativo Economia
SEDE

Prot. N. 103609/2013

e, p. c.: Al Ufficio Legislativo Finanze
SEDE

Rif. Prot. Entrata N. 103163/2013

Risposta a nota n

All. 1^v

OGGETTO: A.C. 1865. Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014). Emendamento Impiantistica sportiva.

E' stata esaminata la proposta emendativa al provvedimento indicato in oggetto.

Al riguardo, si comunica di non avere osservazioni da formulare e si restituisce positivamente verificata la relazione tecnica.

Il Ragioniere Generale dello Stato

1.5016 %
~~1.4000 %~~

RELAZIONE TECNICA

La modifica apportata non determina effetti finanziari negativi giacché interviene sulle modalità di utilizzo di risorse già previste. Essa, anzi, favorendo l'apporto di capitali privati, ha effetti addirittura positivi sulla finanza pubblica.

La verifica della presente nota di spesa risulta effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 5, della legge di conversione 2009, n. 196, ha avuto esito



POSITIVO

NEGATIVO

13 DIC. 2013

Il Ragioniere Generale dello Stato

1.5016

~~1.4000~~

Art. 1

Apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 204, aggiungere il seguente:

«204-bis. All'articolo 23, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, la lettera e) è soppressa.»;

b) dopo il comma 276, inserire i seguenti:

«276-bis. Ai fini dell'attuazione degli interventi dell'Agenda Digitale, la struttura di missione istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri si avvale della Sogei S.p.A, sulla base di apposita convenzione con la quale vengono disciplinati i rapporti, nonché i tempi e le modalità di realizzazione delle attività.

276-ter. Ai fini della stabilizzazione del governo societario di Sogei S.p.A. dopo il trasferimento di attività di cui all'articolo 4, comma 3-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, i componenti del Consiglio di amministrazione di Sogei attualmente in carica decadono dalla data di entrata in vigore della presente legge, senza applicazione dell'articolo 2383, terzo comma, del codice civile e restano in carica sino alla data dell'assemblea da convocare entro 30 giorni, per il rinnovo degli organi decaduti.

276-quater. I componenti del collegio sindacale di Sogei attualmente in carica decadono con l'entrata in vigore della presente legge.

276-quinquies. Con il rinnovo degli organi sociali, il Ministero dell'economia e delle finanze, nell'esercizio dei propri diritti di azionista, provvede a nominare il nuovo consiglio di amministrazione composto da cinque membri, di cui due dipendenti del Ministero dell'economia e delle finanze, un rappresentante dell'Agenzia delle entrate, un rappresentante dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, e un componente con funzioni di presidente e amministratore delegato individuato anche all'esterno.

276-sexies. Il Ministero dell'economia e delle finanze, nell'esercizio dei diritti di azionista, assicura la tempestiva realizzazione delle modifiche statutarie, tenendo anche conto della natura in house delle suddette società.

276-septies. Dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 276-bis a 276-sexies non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.»;

276-octies. All'articolo 23-bis del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge 24 febbraio 2012, n.14, il comma 5-quater è sostituito dal seguente:

“Nelle società direttamente o indirettamente controllate dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che emettono esclusivamente strumenti finanziari, diversi dalle azioni, quotati nei mercati regolamentati nonché nelle società dalle stesse controllate, per gli amministratori con deleghe, l'ammontare annuo massimo complessivo dei compensi, fissi e variabili, a qualsiasi titolo determinati, compresi quelli per eventuali rapporti di lavoro con società del medesimo gruppo ed esclusi eventuali trattamenti previsti in caso di cessazione dalla carica o di risoluzione del rapporto di lavoro, non può essere stabilito in misura superiore al 75 per cento del corrispondente ammontare massimo complessivo determinato nel corso del mandato antecedente al rinnovo. Resta fermo il trattamento economico derivante da un eventuale rapporto di lavoro con società del medesimo gruppo e, qualora lo stesso

risulti uguale o superiore all'importo massimo determinato ai sensi del precedente periodo, tale trattamento deve essere corrisposto anche a titolo di compenso ex articolo 2389 del codice civile".

276-nonies. Al comma 5-quinquies, secondo periodo, dell'articolo 23-bis del decreto legge 6 dicembre 201, n. 201, convertito in legge 24 febbraio 2012, n.14, dopo le parole "in sede di rinnovo degli organi di amministrazione," il restante periodo è sostituito dal presente: "il consiglio di amministrazione propone all'assemblea una delibera, in forza della quale il nuovo consiglio di amministrazione, nell'ambito delle prerogative ad esso riservate ai sensi dell'articolo 2389 del codice civile, è tenuto ad attenersi a quanto previsto dai commi 5-quater e 5-sexies della presente disposizione."

276-decies. Al comma 5 sexies dell'articolo 23-bis del decreto legge 6 dicembre 201, n. 201, convertito in legge 24 febbraio 2012, n.14, dopo le parole "siano state adottate riduzioni dei compensi", le parole "dell'amministratore delegato o del presidente del consiglio di amministrazione" sono sostituite dalle parole "degli amministratori con deleghe". ».

Relazione tecnica

La disposizione di cui al comma 204-bis è diretta ad escludere la Commissione nazionale per la società e la borsa dalle misure di riduzione dei costi di funzionamento previste dall'articolo 23 del D.L. 201/2011.

La disposizione contenuta al **comma 276-bis** è finalizzata a regolare l'affidamento a Sogei S.p.A. delle attività e dei progetti informatici per la realizzazione dell'Agenda Digitale.

Il rapporto tra la Sogei e la struttura di missione presieduta dal Commissario di Governo per l'attuazione dell'agenda digitale italiana è regolata da una convenzione in cui vengono disciplinati i rapporti giuridici ed economici e vengono definiti i tempi e le modalità per la realizzazione delle attività e dei progetti.

Al fine di adeguare la governance della società alla disposizione contenuta al comma 276-bis, la disposizione contenuta al comma 276-ter prevede che i componenti del consiglio di amministrazione decadono all'entrata in vigore della legge. Tale disposizione, analogamente a quanto fatto nel precedente processo di riordino delle società in house del Ministero dell'economia e delle finanze, affidatarie di attività informatiche di competenza dello Stato (Consip e la Stessa Sogei) consente di definire un nuovo assetto degli organi sociali della Sogei S.p.A.

I membri del consiglio decaduti rimangono in carica 30 giorni, ovvero il tempo necessario alla nomina del nuovo consiglio, che sarà composto da 5 membri. Decadono altresì i componenti del collegio sindacale.

Il comma 276-sexies contiene una disposizione programmatica per la realizzazione delle modifiche statutarie societarie.

L'attuazione delle disposizioni dei commi da 276-bis a 276-sexies non determina nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Le disposizioni di cui ai commi 276-octies e seguenti sono finalizzate a modificare i commi da 5 quater a 5 sexies dell'articolo 23-bis del decreto legge 6 dicembre 201, n. 201, convertito in legge 24 febbraio 2012, n.14, introdotti dal decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, al fine di risolvere alcuni problemi applicativi e interpretativi che si sono riscontrati in sede di prima applicazione.

In particolare, per quanto riguarda il comma 5-quater, riguardante le società controllate da pubbliche amministrazioni, che emettono esclusivamente strumenti finanziari, diversi dalle azioni, quotati nei mercati regolamentati e loro controllate, la precedente formulazione stabilendo l'obbligo

di riduzione del solo compenso di cui all'articolo 2389, comma 3. poteva comportare, nei casi in cui l'amministratore fosse titolare di altri emolumenti, un effetto riduttivo sul complessivo importo corrisposto dalla società a controllo pubblico inferiore rispetto a quello previsto dalla legge (75% di quanto deliberato nel precedente mandato).

Il nuovo comma 5-quater, stabilisce con maggiore chiarezza che la riduzione del 25% degli emolumenti percepiti da amministratori con deleghe va considerata assumendo come base di calcolo l'ammontare complessivo annuo percepito dall'amministratore a qualsiasi titolo, considerando anche retribuzioni derivanti dai rapporti di lavoro che l'amministratore abbia in corso con società del gruppo ed escludendo, invece, eventuali emolumenti derivanti da clausole contrattuali di fine mandato. E' altresì precisato, in coerenza con i principi generali dell'ordinamento, che la misura di riduzione del compenso non può in alcun caso incidere sui diritti economici derivanti da rapporto di lavoro; tuttavia, qualora la retribuzione da lavoro dipendente sia tale da non consentire la riduzione del 25% prevista dalla legge sull'emolumento complessivo, la nuova disposizione prevede che i precedenti emolumenti previsti per la carica di amministratore, ai sensi dell'articolo 2389 del codice civile, siano annullati, ritenendosi gli stesi assorbiti nella stessa retribuzione da lavoro dipendente.

Per quanto riguarda il comma 5-quinquies, riguardante le società controllate da pubbliche amministrazioni, che emettono titoli azionari quotati nei mercati regolamentati, la nuova formulazione è volta a risolvere alcuni dubbi interpretativi riguardanti la individuazione dell'organo tenuto a sottoporre all'assemblea degli azionisti la proposta in materia di emolumenti degli amministratori con deleghe, nonché il contenuto della delibera, in considerazione delle prerogative spettanti ai diversi organi, ai sensi del codice civile.

Pertanto, il nuovo comma 5-quinquies stabilisce che il consiglio di amministrazione uscente è tenuto a sottoporre all'assemblea degli azionisti una delibera, che impegnerà, se approvata, il nuovo consiglio di amministrazione, nell'ambito delle proprie prerogative derivanti dalla legge e dallo statuto, ad attenersi ai criteri di contenimento delle retribuzioni, come stabiliti nei commi 5-quater e 5-sexies.

Per quanto riguarda il comma 5-sexies la modifica è limitata a prevedere l'applicabilità dello stesso a tutti gli amministratori con deleghe e non al solo Ad e Presidente del consiglio di amministrazione.

Infine si rappresenta che nei commi 5-quater e 5-sexies è stato introdotto un riferimento agli "amministratori con deleghe", considerato che possono essere presenti più consiglieri con deleghe operative oltre al presidente e all'amministratore delegato.

Le modifiche normative proposte non producono oneri per la finanza pubblica considerata la natura regolamentare.

IL GOVERNO
SU SPUNTA

Amministratore
M

17 X

14 DIC. 2013

9

Amministratore

1.5017.1

Emendamento Pompei

Dopo il comma 258, aggiungere ^{Art. 1} il seguente:

258-bis. La disposizione di cui all'articolo 1, comma 1, secondo periodo, del decreto legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, si interpreta nel senso che il direttore generale di progetto e il vice direttore generale vicario, ove appartenenti ai ruoli del personale dirigenziale della pubblica amministrazione, sono collocati per la durata dell'incarico in posizione di fuori ruolo, conservano il trattamento economico fondamentale in godimento e hanno facoltà di optare, in luogo dell'indennità prevista per la carica, per la corresponsione di un emolumento di importo pari al trattamento economico accessorio previsto per l'ultimo incarico dirigenziale ricoperto. Il periodo svolto in posizione di fuori ruolo ai sensi del periodo precedente è utile ai fini di quanto previsto dall'articolo 23, comma 1, terzo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni. All'atto del collocamento in fuori ruolo, del personale di cui al primo periodo sono resi indisponibili per tutta la durata del collocamento in fuori ruolo un numero di posti nella dotazione organica dell'amministrazione di appartenenza equivalente dal punto di vista finanziario.

Relazione tecnica

La previsione normativa ha carattere interpretativo e non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, atteso che in caso di collocamento fuori ruolo le amministrazioni interessate rendono indisponibile, per tutta la durata del collocamento in fuori ruolo un numero di posti nella dotazione organica dell'amministrazione di appartenenza equivalente dal punto di vista finanziario con riguardo all'intero trattamento economico.

Il presente documento è stato approvato dal Consiglio di Stato in data 14 dicembre 2013.

13

14

15

IL GOVERNO

W. Gentile

16

14 DIC. 2013

1.5018

AC 1865

Disegno di Legge di Stabilità

ART. 1

Dopo il comma 258, aggiungere il seguente:

258 bis. Dopo il comma 3 dell'articolo 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 è inserito il seguente comma:

"3-bis. Nel caso in cui l'incarico di direttore generale di cui al comma 3 è conferito ad un dirigente di seconda fascia dei ruoli di un Ministero, di un ente pubblico non economico o di un'agenzia, il dirigente è collocato in aspettativa per la durata dell'incarico. Il periodo di svolgimento dell'incarico è considerato utile per la maturazione del requisito di anzianità previsto dall'articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Al raggiungimento del requisito dei cinque anni il dirigente di seconda fascia può essere inquadrato nel ruolo dei dirigenti di prima fascia dell'Agenzia ove la stessa abbia nella propria dotazione organica posti di funzione dirigenziale di livello generale oppure, in mancanza di tali posti, nel ruolo dell'amministrazione che ha collocato il dirigente in aspettativa."

Intervenuto
AF

IL GOVERNO
Stefano Lorenzini

1.5019

Art. 1

Al comma 265, secondo periodo, sostituire la parola: "2015" con la seguente: "2016".

Relazione tecnica

La proposta emendativa ha lo scopo di posticipare di un anno, dal 1° gennaio 2015 al 1° gennaio 2016, l'obbligo per le Forze armate (esclusa l'Arma dei Carabinieri), di utilizzare le procedure informatiche del Ministro dell'economia e delle finanze per il pagamento al personale militare delle competenze fisse e accessorie. Ciò in considerazione dell'ampiezza del numero di personale coinvolto oltre che delle peculiarità del trattamento economico del settore in esame, al fine di consentire il necessario adeguamento delle piattaforme informatiche di riferimento.

La disposizione non produce effetti sui saldi di finanza pubblica.

IL GOVERNO
SU QUERE

14 DIC. 2013

Autorevole
MF

James

1.5020

Art. 1

Dopo il comma 271, aggiungere i seguenti:

271-bis. 1. L'incarico del Commissario Liquidatore del Fondo Gestione Istituti Contrattuali Lavoratori Portuali in liquidazione coatta amministrativa, in scadenza al 31 dicembre 2013, è prorogato per un ulteriore periodo, senza possibilità di rinnovo, di sei mesi successivi alla data di accredito delle risorse determinate in euro 7.752.477 per l'anno 2014, a valere sugli apposti stanziamenti iscritti in bilancio in favore di tale gestione, per completare l'attività di liquidazione ed espletare gli adempimenti di chiusura della gestione del Fondo medesimo, come previsti dall'art. 213 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267. A decorrere dal 1 gennaio 2015, le autorizzazioni di spesa di cui agli articoli 4, comma 2, e 9 quater, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, sono rispettivamente ridotte di euro 2.752.477 ed euro 5.000.000, tale importo pari a 7.752.477 euro dal 2015, confluisce nel Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

2. Al termine della gestione commissariale di cui al comma 1, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, subentra nella gestione delle risorse iscritte, in favore della predetta gestione commissariale, sullo stato di previsione del Ministero medesimo. Le residue disponibilità finanziarie della richiamata gestione sono versate dal Commissario all'entrata del bilancio dello Stato, entro trenta giorni dalla scadenza dell'incarico, per la successiva riassegnazione ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, gestiti dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, che subentra nelle eventuali residue attività liquidatorie della citata gestione commissariale, secondo le forme e le modalità della liquidazione coatta amministrativa.

3. Al fine di accelerare la definitiva chiusura della gestione liquidatoria, in deroga alle procedure autorizzative previste dagli articoli 35 e 206 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, il Commissario Liquidatore è autorizzato a stipulare transazioni per debiti iscritti nello stato passivo e per aliquote non inferiori del 5% dell'aliquota di riparto determinata al momento della transazione."".

Relazione tecnica

La proposta normativa in esame comporta un risparmio di spesa a decorrere dall'anno 2015 di euro 7.752.477 derivante dalla riduzione delle autorizzazioni di spesa di cui agli articoli 4, comma 2, e 9 quater, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30.

Autore
Mf

1.5021

IL GOVERNO
SU GENOVA
1.5021

Art. 1

Dopo il comma 288 inserire i seguenti:

«288-bis. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo denominato «Fondo per la riduzione della pressione fiscale» cui sono destinate, a decorrere dal 2014, le seguenti risorse:

a) l'ammontare dei risparmi di spesa derivanti dalla razionalizzazione della spesa pubblica di cui all'articolo 49-bis del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, al netto della quota già considerata nei commi da 285 a 288, delle risorse da destinare a programmi finalizzati al conseguimento di esigenze prioritarie di equità sociale e di impegni inderogabili;

b) per il biennio 2014-2015, le maggiori entrate incassate rispetto a quanto previsto a legislazione vigente, derivanti dalle attività di contrasto all'evasione fiscale, al netto di quelle derivanti dall'attività di recupero fiscale svolta dalle regioni, dalle province e dai comuni. A decorrere dal 2016, le maggiori entrate incassate rispetto all'anno precedente, derivanti dalle attività di contrasto all'evasione fiscale, al netto di quelle derivanti dall'attività di recupero fiscale svolta dalle regioni, dalle province e dai comuni.

288-ter Le risorse assegnate al Fondo sono annualmente utilizzate, a decorrere dall'esercizio di assegnazione al predetto Fondo, per incrementare nei limiti delle disponibilità del Fondo stesso, in ugual misura, da un lato, le deduzioni di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a), numeri 2 e 3 e comma 4-bis del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e le detrazioni di cui all'articolo 13, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e, dall'altro lato, le detrazioni di cui all'articolo 13, commi 1, 3 e 4 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

288-quater. Il Documento di economia e finanza reca l'indicazione del recupero di evasione fiscale registrato nell'anno precedente, dei risparmi di spesa e delle maggiori entrate di cui alle lettere a) e b) del comma 288-bis rispetto all'anno precedente e di quelli previsti fino alla fine dell'anno in corso e per gli anni successivi.

288-quinquies. La nota di aggiornamento al documento di economia e finanza contiene una valutazione dell'andamento della spesa primaria corrente e degli incassi derivanti dall'attività di contrasto dell'evasione fiscale rispetto alle relative previsioni di bilancio dell'anno in corso. Le eventuali maggiori risorse di cui al comma 288-bis vengono iscritte in sede di predisposizione del disegno di legge di bilancio, limitatamente al primo anno del triennio di riferimento, nello stato di previsione delle entrate e, contestualmente, al Fondo per la riduzione della pressione fiscale di cui al comma 288-bis. La legge di stabilità, sentite le parti sociali, individua gli eventuali interventi di miglioramento degli strumenti di contrasto all'evasione fiscale e di razionalizzazione della spesa, i nuovi importi delle deduzioni e detrazioni di cui al comma 288-ter e definisce le modalità di applicazione delle medesime deduzioni e detrazioni da parte dei sostituti d'imposta e delle imprese, in modo da garantire la neutralità degli effetti sui saldi di finanza pubblica.

288-sexies. Per il 2014, le entrate non computate nei saldi di finanza pubblica derivanti da misure straordinarie di contrasto all'evasione da versare in un apposito capitolo, sono finalizzate in corso d'anno alla riduzione della pressione fiscale, mediante riassegnazione al predetto fondo, secondo le modalità previste al comma 288-ter, ad esclusione delle detrazioni di cui all'articolo

1.5022 %

13, comma 4 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

IL GOVERNO

EU Genova

Autentato
M

1.5022 %

Relazione tecnica

La procedura delineata dai commi da 288-bis a 288-sexies, per come strutturata, assicura la neutralità sui saldi di finanza pubblica.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 191, ha avuto esito

POSITIVO

NEGATIVO

Il Ragioniero Generale di Stato



14 DIC. 2013

1.5022./

Art. 1

Dopo il comma 288, aggiungere i seguenti:

«288-bis. Il termine del 31 dicembre 2013 di cui all'articolo 26, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 febbraio 2012, n. 14, è prorogato al 31 dicembre 2016. All'articolo 1, comma 17, terzo periodo, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e successive modificazioni, dopo le parole: "n. 196" aggiungere le seguenti: ", per le esigenze connesse alle attività di analisi e riordino della spesa pubblica e miglioramento della qualità dei servizi pubblici di cui all'articolo 49-bis del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98."».

288-ter. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 49-bis, comma 5, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, con uno o più decreti da adottare ai sensi del comma 2 del medesimo articolo si provvede ad individuare idonee modalità di utilizzo di personale dipendente dalle amministrazioni di cui al terzo periodo del comma 1 del citato articolo, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».

Relazione tecnica

Comma 288-bis. La disposizione prevede che il termine del 31 dicembre 2013 di cui all'articolo 26, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 febbraio 2012, n. 14, è prorogato al 31 dicembre 2016 nonché che all'articolo 1, comma 17, terzo periodo, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e successive modificazioni, dopo le parole: "n. 196" aggiungere le seguenti: ", per le esigenze connesse alle attività di analisi e riordino della spesa pubblica e miglioramento della qualità dei servizi pubblici di cui all'articolo 49-bis del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98." A tale comma non sono associati effetti sui saldi di finanza pubblica in quanto la proroga prevista, e la possibilità di utilizzare le risorse per le esigenze connesse alle attività di analisi e riordino della spesa pubblica e miglioramento della qualità dei servizi pubblici, comporta una mera finalizzazione di stanziamenti già iscritti in bilancio senza pregiudicare le attività che vengono esplicate con le medesime risorse.

Comma 288-ter. La disposizione prevede che ~~può~~ sia adottato un decreto del presidente del Consiglio dei Ministri, in cui si provvede ad individuare idonee modalità di utilizzo di personale delle amministrazioni pubbliche, degli enti pubblici, nonché delle società controllate direttamente o indirettamente da amministrazioni pubbliche che non emettono strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati, al fine di coadiuvare nelle relative attività il Commissario straordinario istituito ai fini della razionalizzazione della spesa e del coordinamento della finanza pubblica, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Ordine al ministro
F. Accardi

W

39

14 DIC 2013

IL GOVERNO
F. Accardi

D. Franceschi

1.5023

Art. 1

Dopo il comma 290, aggiungere il seguente:

«290-bis All'articolo 12, comma 20, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, dopo il secondo periodo, è aggiunto il seguente: "Restano altresì ferme, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, le commissioni tecniche provinciali di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo di cui all'articolo 80 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 e agli articoli 141 e 142 del regolamento di esecuzione del predetto testo unico approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635. Ai componenti delle Commissioni tecniche non spettano compensi, gettoni di presenza o rimborsi spese". Restano validi gli atti comunque adottati dalle predette commissioni tecniche provinciali antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge.»»

Relazione tecnica

La disposizione è volta ad evitare la soppressione delle Commissioni tecniche provinciali di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo in deroga a quanto previsto dallo articolo 12, comma 20, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n.135. La citata disposizione prevede la soppressione degli organismi operanti in regime di proroga ex articolo 68, commi 1 e 2, del decreto legge n. 112/2008, qualora le funzioni svolte possano essere assorbite dalle strutture amministrative presso le quali gli stessi operano. Il mantenimento delle operatività delle Commissione garantisce il contenimento della spesa pubblica sotto il profilo della riduzione degli oneri amministrativi nonché della razionalizzazione dell'attività amministrativa assicurandone l'efficienza e l'economicità della stessa per gli aspetti che di seguito si evidenziano.

Innanzitutto occorre tenere conto che la Commissione esprime pareri obbligatori ai fini del rilascio della licenza di agibilità sui locali ed impianti di pubblico spettacolo o intrattenimento, verificandone le caratteristiche di sicurezza e igienico-sanitarie effettuando indispensabili valutazioni e verifiche di ordine squisitamente tecnico-specialistico, che richiedono l'apporto di professionalità appartenenti ad una pluralità di Amministrazioni dello Stato nonché dello stesso settore privato interessato. Per lo svolgimento delle attività brevemente menzionate la Commissione è presieduta dal prefetto ed è composta dal questore, dal sindaco, dal dirigente medico ASL, dall'ingegnere dell'organismo che, per disposizione regionale, svolge le funzioni del genio civile, dal comandante provinciale dei Vigili del fuoco, da un esperto in elettrotecnica, nonché da rappresentanti degli operatori o delle organizzazioni sindacali del settore, esperti in acustica o in altra disciplina tecnica. La composizione quindi rispecchia la necessità che vi partecipino soggetti di più istituzioni ovvero con competenze specialistiche non rinvenibili in una sola amministrazione o addirittura da reperire al di fuori del perimetro delle pubbliche amministrazioni. L'attività

della Commissione è quindi di natura particolarmente delicata in quanto deve valutare sotto il profilo tecnico di sicurezza strutturale, elettrica, di prevenzione incendi e di igiene progetti di notevole complessità e, in fase di sopralluogo, valutare la rispondenza dei locali alle norme di sicurezza esprimendo un parere sulla base del quale l'ente competente potrà procedere o meno al rilascio delle licenze di esercizio richieste. Tale attività comporta l'abbattimento dei tempi e dei costi burocratici connessi all'ottenimento delle licenze. E' di tutta evidenza, infatti, che nel caso di soppressione delle Commissioni provinciali di vigilanza dei locali di pubblico spettacolo per il rilascio delle licenze sarebbe necessario acquisire una pluralità di pareri tecnici che presuppongono altrettanti sopralluoghi ed interventi da parte dei professionisti pubblici e privati, oggi presenti all'interno della Commissione, ciò comportando oneri amministrativi a carico degli operatori economici richiedenti.

In conclusione, dalla disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri, atteso che ai componenti delle commissioni tecniche non spettano compensi, gettoni di presenza o rimborsi spese.

La verifica della regolarità delle licenze tecniche è di competenza esclusiva del
Ufficio tecnico della Provincia di Padova (Legge 10/1978) e non può essere
avuto esito

POSITIVO

NEGATIVO

14 DIC. 2013

Il Ragioniere Generale della Provincia

1.5024/

Art. 1

Apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 308, aggiungere i seguenti:

«308-bis. Nell'ambito del processo di riorganizzazione delle agenzie fiscali avviato ai sensi dell'articolo 23-*quater* del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono istituite, a invarianza di spesa, due posizioni dirigenziali di livello generale presso l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, con la contestuale soppressione di due posizioni dirigenziali di analogo livello presso l'Agenzia delle entrate. Sono corrispondentemente ridotte le dotazioni finanziarie per le spese di funzionamento dell'Agenzia delle entrate ed incrementate quelle dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. L'istituzione delle due nuove posizioni non ha effetto ai fini del rapporto tra personale dirigenziale di livello generale e personale dirigenziale di livello non generale previsto per l'Agenzia delle dogane e dei monopoli dall'articolo 23-*quinquies*, comma 1, lettera a) punto 2, del citato decreto-legge n. 95 del 2012.».

Autorizzato
Dott. In.
La Ministro
Franceschini
k

IL GOVERNO
Seguini

1.5025 %

Relazione tecnica

Lett. a) - La norma proposta prevede la soppressione di due posizioni dirigenziali di livello generale nell'Agenzia delle entrate e l'istituzione di due analoghe posizioni presso l'Agenzia delle dogane e dei monopoli da effettuarsi ad invarianza di oneri per la finanza pubblica.

12
14 DIC. 2013

[Handwritten signature]

1.5025./

Art. 1

Al comma 309, apportare le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, dopo le parole “*Comparto sicurezza*”, inserire le seguenti: “*e del Comparto vigili del fuoco e soccorso pubblico*”;

b) al secondo periodo, sostituire le parole “*50 milioni di euro per l'anno 2014 e a 120 milioni di euro*” con le seguenti “*51,5 milioni di euro per l'anno 2014 e a 126 milioni di euro*”.

c) dopo il comma 309 aggiungere il seguente:

“309-bis. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 307 del 2004, è ridotto di 1,5 milioni di euro per l'anno 2014 e di 6 milioni a decorrere dall'anno 2015.

Relazione tecnica

La proposta normativa presenta oneri derivanti dall'assunzione di personale con qualifica di vigile del fuoco in percentuale pari al 35% delle unità cessate nell'anno precedente. Tale percentuale è data dal differenziale tra la quota del 55% di turn over autorizzata dalla proposta in parola e la percentuale del 20% prevista e finanziata ex art. 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n. n. 133.

Nelle seguenti tabelle sono riportate, rispettivamente, le attuali proiezioni sulle cessazioni previste al termine dell'anno 2013, suscettibili di un possibile contenuto aumento, ed il relativo risparmio economico (tabella n.1) nonché il costo delle assunzioni, da effettuare nell'anno 2014, delle unità di personale, con qualifica di vigile di fuoco, in misura pari al 35% delle cessazioni previste (tab. 2 e 3). Si specifica che sia la quantificazione dei risparmi derivanti dalle cessazioni che il calcolo degli oneri per le assunzioni sono comprensivi del trattamento accessorio percepito dal personale, sulla base di un valore medio pro capite.

Tabella n.1 - PROIEZIONE DELLE CESSAZIONI 2013

QUALIFICHE	UNITA' CESS	TRATTAMENTO FISSO		TRATTAMENTO ACCESSORIO		RISPARMIO TOTALE
		RISPARMI UNITARI	RISPARMI TOTALI	RISPARMI UNITARI (valore medio pro-capite)	RISPARMI TOTALI	

1.5096 %

DIRIGENTE SUPERIORE	2	64.552,68	129.105	4.587,23	9.174,46	138.279,82
DIRETTORE VICEDIRIGENTE CON SCATTO 26 ANNI	1	55.580,22	55.580	4.587,23	4.587,23	60.167,44
DIRETTORE	1	46.413,36	46.413	4.587,23	4.587,23	51.000,59
SOSTITUTO DIRETTORE ANTINC. CAPO CON SCATTO CONV. ESPERTO	3	50.727,08	152.181	4.587,23	13.761,69	165.942,93
SOSTITUTO DIRETTORE ANTINCENDI	3	43.317,25	129.952	4.587,23	13.761,69	143.713,43
ISPETTORE ANTINCENDI ESPERTO CON SCATTO CONVENZIONALE	1	43.047,27	43.047	4.587,23	4.587,23	47.634,50
ISPETTORE ANTINCENDI	18	41.195,65	741.522	4.587,23	82.570,13	824.091,84
SOSTITUTO DIRET.AMM.VO CONF.L.E. CAPO CON SCATTO CONV.ESPERTO	1	44.512,09	44.512	4.587,23	4.587,23	49.099,32
SOSTITUTO DIRETTORE AMMINISTRATIVO- CONTABILE CAPO	4	41.227,54	164.910	4.587,23	18.348,92	183.259,07
COLLABORATORE AMMINISTRATIVO- CONTABILE	4	35.349,27	141.397	4.587,23	18.348,92	159.746,01
VICE COLLABORATORE AMMINISTRATIVO- CONTABILE	8	34.050,68	272.405	4.587,23	36.697,83	309.103,25
VICE COLLABORATORE TECNICO INFORMATICO	2	34.050,68	68.101	4.587,23	9.174,46	77.275,81
CAPO REPARTO ESPERTO CON SCATTO CONVENZIONALE	45	40.925,68	1.841.655	4.587,23	206.425,31	2.048.080,69
CAPO REPARTO ESPERTO	18	40.681,35	732.264	4.587,23	82.570,13	814.834,41
CAPO REPARTO	30	40.269,80	1.208.094	4.587,23	137.616,88	1.345.710,77
CAPO SQUADRA ESPERTO CON SCATTO CONVENZIONALE	164	39.428,51	6.466.275	4.587,23	752.305,59	7.218.580,78
CAPO SQUADRA ESPERTO	35	39.184,17	1.371.446	4.587,23	160.553,02	1.531.998,84

1.5026 %

SCATTO CONVENZIONALE						
VIGILE DEL FUOCO COORDINATORE	21	36.496,62	766.429	4.587,23	96.331,81	862.760,94
VIGILE DEL FUOCO ESPERTO	1	36.239,45	36.239	4.587,23	4.587,23	40.826,68
VIGILE DEL FUOCO QUALIFICATO	2	35.982,31	71.965	4.587,23	9.174,46	81.139,07
VIGILE DEL FUOCO	1	35.210,85	35.211	4.587,23	4.587,23	39.798,08
ASSISTENTE CAPO CON SCATTO CONVENZIONALE	4	35.207,88	140.832	4.587,23	18.348,92	159.180,42
ASSISTENTE CAPO	7	34.963,53	244.745	4.587,23	32.110,60	276.855,35
OPERATORE ESPERTO	8	32.559,34	260.475	4.587,23	36.697,83	297.172,56
OPERATORE PROFESSIONALE	2	31.787,88	63.576	4.587,23	9.174,46	72.750,22
Totale:	410		16.110.115		1.880.764	17.990.879

Tabella n.2 - Misura del trattamento economico fisso ed accessorio

QUAL.	TRATTAMENTO FISSO					TRATTAMENTO ACCESSORIO	SPESA ANNUA PRO CAPITE
	STIP	I.V.C.	IND. DI RISCHIO	ONERI A CARICO DELLO STATO	SPESA ANNUA PRO-CAPITE	SPESA ANNUA (valore medio pro-capite)	
VIGILE DEL FUOCO	19.790,82	148,46	5.505,76	9.765,81	35.210,85	4.587,23	39.798,08

Tabella n.3 - Onere per le assunzioni

QUAL.	UNITA' ASSUNTE	DECOR.	SPESA ANNUA PRO CAPITE	SPESA 2014 PRO-CAPITE	SPESA 2014 TOTALE	SPESA 2015 ED A REGIME
VIGILE DEL FUOCO	144	1-ott-2014	39.798,08	9.922,26	1.428.805	5.730.923

Comune di ...
 ...
 ...

1.5026 /

14 DIC 2013

[Handwritten signature]

Art. 1

Dopo il comma 310, aggiungere il seguente:

“310-bis Al comma 1-bis dell’articolo 70 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, dopo le parole “Al personale delle Forze di polizia a ordinamento civile e militare” sono aggiunte le seguenti: “nonché al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Alla copertura degli oneri derivanti dall’attuazione del presente comma, valutato in euro 87.423 per l’anno 2014, euro 148.942 per l’anno 2015 e euro 385.308 a decorrere dall’anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 7, comma 4-bis, del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77. Ai sensi dell’articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministero dell’economia e delle provvede al monitoraggio degli oneri di cui al primo periodo. Nel caso di scostamenti degli oneri effettivi rispetto a quelli stimati, il Ministro dell’economia e finanze, con propri decreti, provvede mediante riduzione delle medesime risorse di cui al citato periodo.”.

Relazione tecnica

Quantificazione degli oneri relativi alla proposta normativa intesa a ripristinare i benefici economici aggiuntivi per infermità dipendenti da causa di servizio in favore del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco

La presente proposta normativa, finalizzata a reintrodurre i benefici economici per infermità dipendenti da causa di servizio in favore del personale del Comparto “Vigili del fuoco e soccorso pubblico”, determina un aumento di spesa come da tabella allegata riepilogativa dei connessi oneri finanziari, alla cui copertura si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 7, comma 4-bis, del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, i cui fondi sono iscritti nello stato di previsione del Ministero dell’interno, sul programma di spesa “Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico”.

Al riguardo, si evidenzia, preliminarmente, che ammontano a circa 440 le domande di concessione delle maggiorazioni previste dalla legge 15 luglio 1950, n. 539 presentate dal personale in servizio del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, in data posteriore al 1° gennaio 2009, e oggetto di reiezione per l’intervenuta abolizione dell’istituto ad opera della norma di cui si propone la modifica.

L’accoglimento della predetta proposta normativa consentirebbe la riattivazione dell’iter di riconoscimento.

In base ai dati desumibili dalle serie storiche in possesso, circa il quindici per cento delle domande è inaccoglibile. Si giunge, pertanto, a stimare le domande pendenti che potranno essere accolte in 390 unità.

Per quanto riguarda i potenziali beneficiari dell'emolumento in conseguenza della reintroduzione dell'istituto, è possibile quantificare in circa 80 unità il numero dei componenti del C.N.VV.F che annualmente accederanno all'istituto.

Per quanto afferisce alla stima degli oneri a regime connessi alla attribuzione dell'emolumento in parola, si individua una misura (lordo dipendente) da corrispondere annualmente ai nuovi beneficiari pari ad euro 244,00 (corrispondente all'1,25% della media stipendiale annua del personale del Corpo Nazionale dei vigili del fuoco (comprensiva di indennità integrativa speciale), definita dal Conto Annuale 2011 in euro 19.538). Si sottolinea che la maggiorazione degli assegni fissi che ne deriva può essere concessa una sola volta nel corso dell'intera vita lavorativa, non è riassorbibile nel tempo né rivalutabile né ripetibile, è attribuita a prescindere dalla avvenuta concessione dell'equo indennizzo o della pensione privilegiata ed è conservata anche in quiescenza; non costituisce base di calcolo per ulteriori benefici.

Pertanto, l'onere complessivo a carico del bilancio dello Stato, con imputazione della spesa sui rispettivi capitoli del bilancio per stipendi, contributi previdenziali Stato e onere IRAP Stato, per la reintroduzione in via legislativa dell'istituto ammonta per l'anno 2014 ad euro 87.423,00 per l'anno 2015, ad euro 148.942,00 mentre per l'anno 2016 ed a regime l'onere complessivo, scaturente dallo sviluppo decennale della platea degli aventi diritto, è individuato in euro 385.308,00.

Con riferimento alla tabella allegata si evidenzia che la ripartizione della spesa, nel triennio 2014-2016, tiene conto anche dell'effettiva trattazione dei procedimenti amministrativi connessi alle domande pendenti relative al periodo dal 1/1/2009 al 31/12/2013, periodo in cui la disposizione non ha operato nei confronti del personale V.F.

Si soggiunge, da ultimo, che l'onere di cui trattasi non considera gli effetti di compensazione, sulla spesa stipendiale, correlati alla cessazione dal servizio di soggetti già attributari del beneficio nonché l'ipotizzabile riduzione nel medio-lungo periodo dei beneficiari dell'emolumento in conseguenza degli effetti prodotti dalle innovazioni procedurali introdotte dal D.P.R. 29 ottobre 2001, n. 461, per il riconoscimento della dipendenza da fatti di servizio delle infermità contratte.

Eserc.	Smalt im. Giac enza	Nuove doman de	benefic io annuo medio pro capite	Onere beneficio annuale				Onere annuo
	n.	n.		lordo dipendente (euro)	Onere Stato contribu ti previden z. (euro)	Onere Stato IRAP (euro)	Totale al lordo degli oneri Stato (euro)	
Capitolo/p.g.				1801/01	1801/02	1820/01		
2014	190	80	244	65.880	15.943	5.600	87.423	87.423
2015	110	80	244	46.360	11.219	3.941	61.520	148.942
2016	90	80	244	41.480	10.038	3.526	55.044	203.986
2017	-	80	244	19.520	4.724	1.659	25.903	229.889
2018	-	80	244	19.520	4.724	1.659	25.903	255.793
2019	-	80	244	19.520	4.724	1.659	25.903	281.696
2020	-	80	244	19.520	4.724	1.659	25.903	307.599
2021	-	80	244	19.520	4.724	1.659	25.903	333.502
2022	-	80	244	19.520	4.724	1.659	25.903	359.405
2023		80	244	19.520	4.724	1.659	25.903	385.308

IL SOVERNO
EU gnu

Autorets
A

14 DIC. 2013

[Handwritten signature]

1.5027./

Art. 1

Dopo il comma 327, aggiungere i seguenti:

“327-bis All'articolo 5, comma 3, della legge 3 agosto 2004, n. 206, sono aggiunti i seguenti commi:

“3-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2014, al coniuge ed ai figli dell'invalido portatore di una invalidità permanente non inferiore al 50 per cento a causa dell'atto terroristico subito, anche se il matrimonio sia stato contratto successivamente all'atto terroristico e i figli siano nati successivamente allo stesso, è riconosciuto il diritto ad uno speciale assegno vitalizio, non reversibile, di 1.033 euro mensili, soggetto alla perequazione automatica di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e successive modificazioni”.

3-ter. Il diritto all'assegno vitalizio del comma 3-bis non spetta qualora i benefici della presente legge siano stati riconosciuti al coniuge poi deceduto e/o all'ex coniuge divorziato e/o ai figli nati da precedente matrimonio e presenti al momento dell'evento. Gli assegni del presente comma non possono avere decorrenza anteriore al 1° gennaio 2014.

3-quater. Le disposizioni di cui ai commi 3-bis e 3-ter si applicano anche con riferimento all'assegno vitalizio di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 23 novembre 1998, n. 407.”.

327-ter. All'onere di cui al comma 327-bis valutato in 0,134 milioni di euro per l'anno 2014, 0,274 milioni di euro per l'anno 2015, di euro 0,419 milioni di euro per l'anno 2016, 0,570 milioni di euro per l'anno 2017, 0,727 milioni di euro per l'anno 2018, 0,890 milioni di euro per l'anno 2019, 1,059 milioni di euro per l'anno 2020, 1,234 milioni di euro per l'anno 2021, 1,416 milioni di euro per l'anno 2022 e 1,605 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione, per gli stessi anni, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.”. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministero dell'Interno provvede al monitoraggio degli oneri di cui al comma 327-bis. Nel caso di scostamenti degli oneri effettivi rispetto a quelli stimati, il Ministro dell'economia e finanze, con propri decreti, provvede mediante utilizzo di quota parte delle entrate di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), della legge 23 febbraio 1999, n. 44, da riassegnare ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'interno.

Relazione tecnica

La disposizione concerne modifiche della legge n. 206/2004 prevedendo l'introduzione di un assegno vitalizio per matrimonio e figli successivi all'evento terroristico.

La valutazione tiene conto:

- dell'attuale consistenza dei beneficiari di cui alla legge n. 206, sia invalidi sia familiari, pari a circa 1.000 unità;

- di quanto comunicato il 18 novembre 2013 al Ministero dell'Interno dal *Commissario per il coordinamento delle iniziative di solidarietà per le vittime di reati di tipo mafioso* sul numero degli invalidi, vittime di atti di terrorismo, con grado di invalidità complessiva ricompreso tra il 50% e il 100% quantificate pari a 97 soggetti e sul numero dei relativi familiari, coniuge e figli (inclusi quelli subentrati successivamente all'evento terroristico) pari a 194 soggetti.
Di seguito si evidenziano gli effetti relativi alle modifiche in esame.

Comma 327-bis Assegno vitalizio per matrimonio e figli successivi all'evento terroristico

La modifica normativa prevede che a decorrere dal 1° gennaio 2014, al coniuge ed ai figli dell'invalido portatore di una invalidità permanente non inferiore al 50 per cento a causa dell'atto terroristico subito, anche se il matrimonio sia stato contratto successivamente all'atto terroristico e i figli siano nati successivamente allo stesso, sia riconosciuto il diritto ad uno speciale assegno vitalizio, non reversibile, di 1.033 euro mensili, soggetto alla perequazione automatica di cui all'articolo 11 del decreto legislativo n. 503/1992. Il diritto all'assegno vitalizio non spetta qualora i benefici della legge 206/2004 siano stati riconosciuti al coniuge poi deceduto e/o all'ex coniuge divorziato e/o ai figli nati da precedente matrimonio e presenti al momento dell'evento. Gli assegni non possono avere decorrenza anteriore al 1° gennaio 2014.

Dalla disposizione derivano i seguenti maggiori oneri:

(importi in migliaia di euro)

	Numero beneficiari	Oneri
2014	10	134
2015	20	274
2016	30	419
2017	40	570
2018	50	727
2019	60	890
2020	70	1.059
2021	80	1.234
2022	90	1.416
2023	100	1.605

Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione, per gli stessi anni, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica. Eventuali scostamenti in eccedenza dell'onere rispetto alla copertura saranno coperti mediante l'utilizzo di quota parte delle entrate di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), della legge 23 febbraio 1999, n. 44.

IL SOVERNO
SU *Spesione*

Autogestione
M

1.5028./

5
16 DIC 2013

[Signature]

Art. 1

Dopo il comma 338, inserire il seguente:

«338-bis. L'articolo 10 dello Statuto speciale per la Sardegna approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, è sostituito dal seguente:

“Art. 10. La Regione, al fine di favorire lo sviluppo economico dell'isola e nel rispetto della normativa comunitaria, con riferimento ai tributi erariali per i quali lo Stato ne prevede la possibilità, può:

- a) prevedere agevolazioni fiscali, esenzioni, detrazioni d'imposta, deduzioni dalla base imponibile e concedere, con oneri a carico del bilancio regionale, contributi da utilizzare in compensazione ai sensi della legislazione statale;
- b) modificare le aliquote in aumento entro i valori di imposizione stabiliti dalla normativa statale o in diminuzione fino ad azzerarle”».

Relazione tecnica

Nel rispetto del procedimento di revisione dello Statuto disciplinato dall'art.54, la modifica dell'articolo in argomento, trattandosi di disposizione che figura nel Titolo III, può essere disposta con leggi ordinarie della Repubblica su proposta del Governo o della Regione, in ogni caso sentita la Regione.

La problematica rientra nell'ambito della c.d. "Fiscalità di vantaggio", oggetto di approfondimenti da parte delle Regioni a statuto speciale a seguito dell'entrata in vigore della legge n. 42 del 2009.

La proposta di modifica dell'art. 10 trova sostanziale analogia e precedenti con quanto già in vigore per le regioni Friuli Venezia Giulia e Valle d'Aosta e si sostanzia nella possibilità di prevedere agevolazioni fiscali, esenzioni, detrazioni di imposta, deduzioni dalla base imponibile e concedere, con oneri a carico del bilancio regionale, contributi da utilizzare in compensazione ai sensi della legislazione statale; consentirebbe altresì alla Regione di modificare le aliquote in aumento entro i valori massimi di imposizione stabiliti dalla normativa statale o in diminuzione fino ad azzerarle.

Nel rispetto della normativa statale e comunitaria, la proposta di revisione dell'art. 10 dello Statuto della Regione autonoma Sardegna non determina maggiori oneri a carico della finanza pubblica, considerato che le agevolazioni che la Regione può applicare sono a carico del proprio bilancio.

IL GOVERNO
 ↳ *gemin*

Autunzeb
A

14 DIC 2009

47

1.5029

gemin

QUESTIONE VAL D'AOSTA

Al comma 339 sopprimere l'ultimo periodo

IL GOVERNO
in gestione

Autore
H

1.5030

2012/11

~~424~~ Sostituire i commi da 424 a 428 con i seguenti:

"424. Relativamente ai carichi inclusi in ruoli emessi da uffici statali, agenzie fiscali, regioni, province e comuni, affidati in riscossione fino al 31 ottobre 2013, i debitori possono estinguere il debito con il pagamento:

a) di una somma pari all'intero importo originariamente iscritto a ruolo, ovvero quello residuo, con esclusione degli interessi per ritardata iscrizione a ruolo previsti dall'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.602, nonché degli interessi di mora previsti dall'articolo 30 dello stesso decreto;

b) delle somme dovute a titolo di remunerazione prevista dall'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n.112.

425. Restano comunque dovute per intero le somme da riscuotere per effetto di sentenze di condanna della Corte dei Conti.

426. Entro il 28 febbraio 2014, i debitori che intendono aderire alla definizione prevista dal comma 1 versano, in una unica soluzione, le somme dovute ai sensi dello stesso comma.

427. A seguito del pagamento di cui al comma 426, l'agente della riscossione è automaticamente scaricato dell'importo residuo. Al fine di consentire agli enti creditori di eliminare dalle proprie scritture patrimoniali i crediti corrispondenti alle quote scaricate, lo stesso agente della riscossione trasmette, anche in via telematica, a ciascun ente interessato, entro la data del 30 giugno 2014, l'elenco dei debitori che hanno effettuato il versamento nel termine previsto e dei codici tributo per i quali è intervenuto il pagamento.

428. Entro la stessa data del 30 giugno 2014, gli agenti della riscossione informano, mediante posta ordinaria, i debitori che hanno effettuato il versamento nel termine previsto, dell'avvenuta estinzione del debito.";

1.5031 /

428-bis. Per consentire il versamento delle somme dovute entro il 28 febbraio 2014 e la registrazione delle operazioni relative, la riscossione dei carichi di cui al comma 1 resta sospesa fino alla data del 15 marzo 2014. Per il corrispondente periodo sono sospesi i termini di prescrizione.

428-ter. Le disposizioni di cui ai commi da 424 a 428-bis del presente articolo si applicano anche agli avvisi esecutivi emessi dalle agenzie fiscali e affidati in riscossione fino al 31 ottobre 2013.”.

Relazione tecnica

Let. b) - Le disposizioni in esame prevedono, relativamente ai carichi inclusi in ruoli emessi da uffici statali, agenzie fiscali, regioni, province e comuni, affidati in riscossione fino al 31 ottobre 2013, la possibilità per i debitori di estinguere il debito con il pagamento:

- a) di una somma pari all'intero importo originariamente iscritto a ruolo, ovvero quello residuo, con esclusione degli interessi di mora e quelli per ritardata iscrizione a ruolo;
- b) delle somme dovute a titolo di remunerazione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n.112.

Sono dovute per intero le somme da riscuotere per effetto di sentenze di condanna della Corte dei Conti.

I debitori che intendono aderire alla definizione versano, in una unica soluzione, le somme dovute entro il 28 febbraio 2014. A seguito di tale versamento l'agente della riscossione è automaticamente scaricato dell'importo residuo e gli enti creditori eliminano dalle proprie scritture patrimoniali i crediti corrispondenti alle quote scaricate. Al fine di consentire il versamento delle somme dovute entro il 28 febbraio 2014 e la registrazione delle operazioni relative, restano sospesi fino alla data del 15 marzo 2014 la riscossione dei carichi oggetto di definizione ai sensi della presente disposizione e, corrispondentemente, i termini di prescrizione.

Alla proposta normativa in esame non si ascrivono effetti, tenuto conto che la stessa, se da un lato consente l'effettuazione dei versamenti con l'esclusione degli interessi, dall'altro incentiva i contribuenti al versamento di somme che, altrimenti, potrebbero non essere acquisite. Al momento non è ipotizzabile la percentuale di adesione alla definizione in esame, sia in termini di frequenze, sia in termini di valori iscritti complessivamente a ruolo. Pertanto, una valutazione del recupero di gettito netto potrà essere effettuata a consuntivo. Per quanto esposto, la normativa in rassegna è da considerare finanziariamente neutrale.

M. M. M.

12
14 DIC. 2013

IL GOVERNO

Enrico

1.5031

M. M. M.

AC 1865

Dopo il comma 432, aggiungere il seguente:

"432-bis All'articolo 96 del decreto legislativo 1° settembre 1993,

n. 385, al primo comma, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente:

"Le banche di credito cooperativo aderiscono al sistema di garanzia dei depositanti costituito nel loro ambito".

Relazione tecnica

1. La protezione dei depositanti prevista dalla direttiva 1994/19/CEE sui sistemi di garanzia dei depositi, attuata dal legislatore con il decreto legislativo 659/1996, si fonda sull'adesione obbligatoria delle banche ad uno dei sistemi di garanzia dei depositanti riconosciuti dalla Banca d'Italia ai sensi del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (d.lg. 385/93, TUB).
2. I sistemi di garanzia istituiti in Italia hanno natura di soggetti di diritto privato e rispondono all'esigenza, avvertita anche in sede comunitaria, di assicurare un indennizzo adeguato a depositanti che non dispongono degli strumenti per valutare adeguatamente la politica finanziaria degli enti ai quali affidano i propri depositi.
3. I sistemi riconosciuti in Italia, il Fondo Interbancario di Tutela dei Depositanti (FITD) e il Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo (FGD), hanno svolto la loro attività senza oneri per lo Stato attraverso meccanismi di protezione istituiti e finanziati dalle banche aderenti. Queste ultime sono costituite in forme giuridiche differenti ed operano su mercati e con modelli di affari molto diversi tra loro. Il differente regime giuridico e di operatività bancaria si riflette anche sui sistemi di tutela dei depositanti cui le stesse hanno dato vita. Le banche di credito cooperativo, nel cui ambito è stato costituito il FGD, sono escluse, per espressa disposizione statutaria, dall'adesione al FITD.
4. Le ragioni di tale assetto risiedono nelle peculiarità delle banche di credito cooperativo che riguardano, da un lato, sia la loro natura di società cooperativa a mutualità prevalente sia, dall'altro, la loro organizzazione a "sistema", con strutture federative e industriali che ne sostengono la rappresentanza e l'attività, nonché la sostanziale omogeneità delle loro dimensioni e la caratteristica - a tutte comuni - di banche del territorio.
5. Le banche di credito cooperativo, quali istituti di piccola dimensione e limitata complessità operativa ed organizzativa, operano infatti nell'intermediazione bancaria tradizionale e, per previsione normativa, in ambito essenzialmente locale. La disciplina applicabile alle banche di credito cooperativo prevede, tra l'altro, la destinazione a patrimonio indivisibile tra i soci, di almeno il 70 per cento degli utili netti che beneficia di una parziale esenzione dall'imposta sul reddito delle società.

Autore
Per il Ministro
Fin. Cerchi

R

1.5032

IL GOVERNO
G. Leguina

Dopo il comma 477, aggiungere il seguente:

477-bis. Per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite di cui al comma 476.


Relazione tecnica

La proposta in esame prevede che l'aliquota massima Tasi per i fabbricati rurali ad uso strumentale non può eccedere l'aliquota di base per la Tasi (pari all'uno per mille). Il comma 477 prevede che per ciascuna tipologia di immobile, la somma delle aliquote di Imu e Tasi non può superare l'aliquota massima Imu al 31 dicembre 2013: per i fabbricati rurali, quindi, la somma delle aliquote dell' Imu e della Tasi non può superare il 2 per mille. In sostanza i comuni non potrebbero portare l'aliquota Tasi al due per mille ma limitarsi all'1 per mille. In ogni caso le stime degli effetti delle disposizioni in materia di Tasi contenute nel presente disegno di legge di stabilità sono state effettuate considerando l'aliquota di base Tasi (1 per mille). Pertanto, all'emendamento in esame **non si ascrivono effetti.**

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2011, n. 214, ha avuto esito

POSITIVO NEGATIVO

Il Presidente del Consiglio dei Ministri



14 DIC. 2013

Autocollante
M

1.5033

Dopo il comma 530, aggiungere il seguente:

530-bis. Per consentire di risolvere i problemi occupazionali connessi alla gestione dei servizi di pulizia e ausiliari delle istituzioni scolastiche ed educative, fino al 28 febbraio 2014 le medesime istituzioni che siano situate nei territori ove non è attiva la convenzione Consip per l'acquisto di servizi di pulizia ed altri ausiliari, acquistano detti servizi dalle imprese che li assicurano al 31 dicembre 2013, alle stesse condizioni economiche e tecniche in essere a detta data. Nei territori in cui alla predetta data la convenzione è attiva, le istituzioni scolastiche ed educative acquistano servizi ulteriori avvalendosi dell'impresa aggiudicataria della gara Consip, al fine di effettuare servizi straordinari di pulizia e servizi ausiliari individuati da ciascuna istituzione fino al 28 febbraio 2014. All'acquisto dei servizi di cui al presente comma si provvede, in deroga al limite di spesa di cui all'articolo 58 comma 5 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, entro il limite di euro 34.6 milioni, a valere sui risparmi di spesa di cui all'articolo 58, comma 6, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, ripartito tra i territori in proporzione alla differenza tra la spesa sostenuta per i servizi nel 2013 e il citato limite di spesa. Il Governo attiva un tavolo di confronto tra le amministrazioni interessate, gli enti locali e le organizzazioni rappresentative dei lavoratori interessati, che entro il 31 gennaio 2014 definirà soluzioni normative o amministrative ai problemi occupazionali connessi alla successiva utilizzazione delle suddette convenzioni.

Relazione Tecnica

La norma in questione dispone la prosecuzione sino al 28 febbraio 2014 dei contratti in essere al 31 dicembre 2013, stipulati dalle istituzioni scolastiche ed educative statali per l'acquisto di servizi di pulizia ed altri servizi ausiliari ove, alla predetta data del 31 dicembre 2013, non siano state attivate convenzioni Consip. Viene, altresì, previsto che le istituzioni scolastiche situate nei territori ove è attiva la convenzione Consip per l'acquisto di servizi di pulizia ed altri ausiliari, acquistino servizi ulteriori avvalendosi delle imprese aggiudicatarie della gara consip al fine di effettuare servizi straordinari di pulizia e ausiliari individuati da ciascuna istituzione fino al 28 febbraio 2014. Tali servizi aggiuntivi potranno essere effettuati nel limite della differenza tra la spesa sostenuta per i servizi nel 2013 e il limite di cui all'articolo 58, comma 5, del decreto legge n. 69/2013. Si rappresenta che le condizioni contrattuali in essere nell'anno 2013 comportano una spesa annua di euro 465 milioni per dieci mensilità, al netto della somma posta a carico dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali a titolo di cassa integrazione guadagni in deroga per i mesi di luglio ed agosto, come previsto dall'Accordo del 14/6/2011 siglato presso lo stesso Ministero.

L'articolo 58, comma 5, del decreto-legge n. 69 del 2013 dispone che all'acquisto dei servizi si provveda nel limite della spesa che occorrerebbe per svolgere lo stesso servizio con personale dipendente delle istituzioni scolastiche.

Lo stipendio annuo al lordo Stato di un collaboratore scolastico supplente annuale è pari ad euro 24.637,11, compresa l'indennità di vacanza contrattuale e tenendo altresì conto del versamento al fondo disoccupazione presso l'INPS e degli oneri derivanti dalla sostituzione in caso di assenza. Ne deriva che il limite di spesa annuo posto dalla norma è pari ad euro $11.851 \times 24.637,11 = 292$ milioni.

La maggiore spesa, di conseguenza, va calcolata per due mesi su dieci. La norma proposta comporta quindi una maggiore spesa per acquisto di servizi, pari ad euro $(465 - 292) \times 2 / 10 = 34,6$

1.5034 %

milioni; infatti, sia dove ancora non sono state attivate le convenzioni consip che dove queste ultime sono state attivate e vengono previsti servizi aggiuntivi, il limite di spesa mensile da porre a confronto con quello posto a base della gara consip è dato dal livello di spesa relativo all'anno 2013.

Il predetto onere di 34,6 milioni trova copertura mediante utilizzo dei risparmi di spesa di cui all'art. 58, comma 6, del decreto-legge n. 69 del 2013.

Lavoro

attuato in data

avuto sito

~~11/12/2013~~
\$

[Handwritten signature]

14 DIC. 2013

IL GOVERNO

[Handwritten signature]

Autoreto
[Handwritten signature]

1.5034 ./